

## CONTENUTO

### ALTRO

2. [REGOLAMENTO di procedura dell'assemblea regionale della Regione istriana \(testo emendato\)](#) ..... 36

L'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 novembre 2006, nell'approvare le Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale della Regione Istriana, con l'art. 31 delle Modifiche menzionate ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 16/06), ha incaricato la Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta, a redigere il testo emendato del Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.

Il presente testo emendato, comprende il Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione Istriana e tutte le relative modifiche e integrazioni ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", numeri 6/03, 10/04, 2/05 e 16/06).

Classe: 012-03/07-01/01

Sigla amm.: 2163/1-01/4-07-1

Pisino, 6 febbraio 2007

La Segretaria dell'Assemblea e della Giunta  
Vesna Ivančić

## **REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA (testo emendato)**

### **I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

Il presente Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale della Regione Istriana (in seguito nel testo: Assemblea) disciplina più dettagliatamente le modalità inerenti la costituzione, la convocazione, il lavoro e il corso della seduta, le votazioni e la redazione del verbale, il mantenimento dell'ordine alla seduta, ed altre questioni di rilievo per il lavoro dell'Assemblea.

### **II LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, L'INIZIO DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE, LA SOSPENSIONE DEL MANDATO E LA CESSAZIONE DEL MANDATO DI CONSIGLIERE**

#### **Articolo 2**

Il Governo della Repubblica di Croazia, entro il termine stabilito dalla legge, convoca la seduta costitutiva dell'Assemblea.

Fino all'elezione del presidente dell'Assemblea, la seduta costitutiva viene presieduta, a titolo provvisorio, dal membro più anziano (in seguito nel testo: chi presiede).

Chi presiede, ha tutti i diritti e doveri del presidente dell'Assemblea riguardanti l'incarico della presidenza e la gestione della seduta.

Dopo l'elezione del presidente dell'Assemblea, il neoeletto presidente dell'Assemblea assume la presidenza della seduta.

#### **Articolo 3**

L'Assemblea è costituita con l'elezione del presidente nella prima seduta dell'Assemblea alla quale è presente la maggioranza del numero complessivo dei membri.

#### **Articolo 4**

Alla seduta costitutiva dell'Assemblea, fra le file dei suoi membri, su proposta di chi presiede o di almeno 10 membri dell'Assemblea, vengono elette la Commissione per i mandati e le verifiche e la Commissione per le elezioni e le nomine.

#### **Articolo 5**

La Commissione per i mandati e le verifiche presenta, alla seduta costitutiva, la relazione sulle elezioni effettuate per l'Assemblea nonché sui nomi dei membri eletti, le dimissioni presentate dall'incarico di consigliere, i nomi dei membri che svolgono un incarico inconciliabile con l'incarico di consigliere e per questo il loro mandato da consigliere è sospeso, sui nomi dei consiglieri il cui mandato è sospeso perchè hanno accettato un incarico inconciliabile, nonché sui sostituti dei consiglieri che al posto loro iniziano a svolgere l'incarico di consigliere.

#### **Articolo 6**

I membri eletti dell'Assemblea che presentano le dimissioni oppure sospendono il proprio mandato, sono tenuti ad informare per iscritto il presidente dell'Assemblea.

I membri che hanno presentato le dimissioni oppure hanno sospeso il loro mandato vengono sostituiti dai loro sostituti, in conformità con le disposizioni della Legge sull'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

#### **Articolo 7**

Dopo che l'Assemblea prende atto, mediante una conclusione, della relazione della Commissione per i mandati e le verifiche sulle elezioni svolte, i membri prestano giuramento solenne, davanti al presidente dell'Assemblea, recitando il testo stabilito nello Statuto della Regione Istriana.

#### **Articolo 8**

Il membro dell'Assemblea che non è stato presente alla seduta costitutiva della stessa nonché il sostituto del membro che non è stato presente alla seduta in cui l'Assemblea ha preso atto della relazione sull'inizio del suo mandato, presta giuramento alla seduta successiva della stessa.

#### **Articolo 9**

Il consigliere inizia ad esercitare l'incarico da consigliere il giorno della costituzione dell'Assemblea e, fino al giorno della scadenza del mandato, ha i diritti e i doveri di consigliere stabiliti dalla legge, dallo Statuto della Regione Istriana (in seguito nel testo: Statuto) e dal Regolamento di procedura.

Il sostituto del consigliere inizia ad esercitare l'incarico di consigliere, prestandone giuramento, il giorno in cui l'Assemblea constata l'esistenza dei presupposti legali per l'applicazione dell'istituto inerente la sostituzione.

Il consigliere possiede una tessera.

L'Assemblea stabilirà, mediante un atto a parte, il contenuto, la forma, le circostanze e le modalità d'uso della tessera.

#### **Articolo 10**

Il mandato del consigliere è sospeso, oppure termina prima della scadenza regolare di quattro anni, nel caso in cui si conseguono le condizioni stabilite dalla Legge.

### **III DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE**

#### **1) Disposizioni generali**

#### **Articolo 11**

Il consigliere ha i diritti e i doveri di:

1. partecipare alle sedute dell'Assemblea, discutere e votare,
2. presentare emendamenti, iniziative, proporre e rivolgere domande,
3. accettare l'elezione a membro di un organo di lavoro, e parteciparne all'attività,
4. eleggere ed essere eletto negli organi in cui viene eletto dall'Assemblea, dalla Giunta o di un altro organo,
5. rivolgere domande al Presidente della Regione ed ai membri della Giunta,
6. ha diritto al rimborso delle spese per il lavoro, il trasporto e per la giornata, conformemente alla Delibera dell'Assemblea,
7. di custodire i dati di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico di consigliere che, secondo le disposizioni della legge, sono contrassegnati come segreti e ne è responsabile ai sensi di legge.

#### **Articolo 12**

Al consigliere vengono recapitati i materiali di cui si discuterà all'Assemblea, rispettivamente alle sedute degli organi di lavoro della stessa.

Il consigliere ha accesso anche agli altri materiali ufficiali che vengono preparati o raccolti dalla Segreteria e dagli organi dell'Assemblea, della Giunta e degli assessorati che riguardano gli argomenti cui si discuterà all'Assemblea.

#### **Articolo 13**

Il Presidente dell'Assemblea ed il presidente dell'organo di lavoro dell'Assemblea hanno il dovere di dare informazioni e spiegazioni al consigliere, sulle tematiche che sono oggetto dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Su richiesta del consigliere, la Segreteria dell'Assemblea e della Giunta l'aiuterà nello svolgimento del suo incarico di consigliere, e, particolarmente, nella stesura delle proposte che intende presentare, nella realizzazione degli incarichi affidati da parte dell'Assemblea oppure dall'organo di lavoro dell'Assemblea, nonché nell'assicurarli la documentazione aggiuntiva e le informazioni inerenti i particolari argomenti oppure materie che sono all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea o degli organi di lavoro.

## **2) L'immunità del consigliere**

### **Articolo 14**

Il consigliere non può essere chiamato alla responsabilità penale e trasgressiva né per le parole pronunciate, né per le votazioni nel corso dei lavori dell'Assemblea.

Nel caso di cui al comma precedente, il consigliere gode dell'immunità dall'inizio alla fine del suo mandato, mentre su proposta della Commissione per i mandati e le verifiche, l'Assemblea può deliberare di togliere l'immunità.

## **3) Il Club dei consiglieri**

### **Articolo 15**

Il Club dei consiglieri può essere costituito da almeno tre (3) consiglieri.

Un consigliere può essere membro di un solo Club.

### **Articolo 16**

I Club hanno l'obbligo di informare il presidente dell'Assemblea riguardo alla propria costituzione entro quindici (15) giorni dal giorno in cui si sono costituiti, nonché di proporre le Regole del proprio lavoro e le generalità dei membri.

La Segreteria dell'Assemblea e della Giunta assicura lo spazio, le condizioni tecniche e le altre condizioni necessarie per le attività dei Club.

### **Articolo 17**

Ogni Circolo ha un presidente che lo rappresenta, ed è il portavoce alla seduta dell'Assemblea qualora si richieda il parere e la presa di posizione del Club. Il Club può stabilire anche un altro rappresentante di cui è tenuto ad informare precedentemente, il Presidente dell'Assemblea.

## **IV IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 18**

L'Assemblea ha un presidente e due vicepresidenti che vengono eletti singolarmente, con voto segreto, fra le file dei membri dell'Assemblea, con la maggioranza dei voti del numero complessivo di tutti i membri dell'Assemblea.

La proposta per l'elezione del presidente e dei vicepresidenti viene presentata da almeno dieci (10) consiglieri.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso d'assenza o impossibilità di partecipare alla seduta.

### **Articolo 19**

La candidatura per tutti gli incarichi è pari per entrambi i sessi, ed il sostantivo indicante il nominativo dell'incarico eletto, viene espresso tenendo conto del genere adeguato.

### **Articolo 20**

Il presidente dell'Assemblea: 1) rappresenta l'Assemblea regionale, 2) convoca le sedute dell'Assemblea e le presiede, 3) avvia le proposte dei proponenti autorizzati alla procedura prescritta, 4) propone l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, 5) provvede all'osservazione del presente Regolamento e della procedura d'emanazione delle delibere e degli altri atti dell'Assemblea, 6) coordina l'attività degli organi di lavoro dell'Assemblea, 7) proclama i risultati delle votazioni dell'Assemblea, 8) provvede alla collaborazione dell'Assemblea e della Giunta, 9) determina la struttura delle delegazioni provvisorie e temporanee dell'Assemblea per le visite agli organi di rappresentanza di altre unità d'autogoverno locale e regionale nel paese oppure alle unità d'autogoverno locale all'estero, 10) determina i rappresentanti dell'Assemblea nelle particolari occasioni di rappresentanza o per altre occasioni, 11) accetta il patronato a nome dell'Assemblea, 12) provvede alla tutela dei diritti dei membri dell'Assemblea, 13) approva i giuramenti quando gli stessi sono prescritti dal presente Regolamento o da un'altra disposizione, 14) effettua anche altre attività stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **Articolo 21**

In caso di necessità, il presidente dell'Assemblea convoca il collegio interpartitico, composto dai presidenti dei Club dei consiglieri e da un rappresentante per ogni altro partito facente parte dell'Assemblea.

Alla seduta del collegio interpartitico possono essere presenti alcuni membri della Giunta regionale (in seguito nel testo: Giunta), i relatori degli organi di lavoro ed altre persone che vengono determinate da parte del presidente dell'Assemblea conformemente alle questioni di cui si discuterà alla seduta.

#### **Articolo 22**

Il presidente dell'Assemblea convoca, secondo necessità, le riunioni del presidente, dei vicepresidenti dell'Assemblea con il Presidente della Regione, alcuni membri della Giunta, i relatori e altre persone che vengono determinate da parte del presidente dell'Assemblea, a seconda delle questioni che saranno oggetto della seduta.

### **V GLI ORGANI DI LAVORO DELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 23**

Gli organi di lavoro dell'Assemblea sono i comitati e le commissioni che vengono costituiti da parte dell'Assemblea come organi di lavoro permanenti e temporanei allo scopo di preparare gli atti e presentare opinioni, proposte e iniziative sulle questioni di competenza dell'Assemblea. I membri degli organi di lavoro sono i consiglieri dell'Assemblea. Gli organi di lavoro vengono eletti per un termine di quattro anni, ed il loro mandato cessa prima dello scadere del termine di quattro anni, con la scadenza del mandato di consigliere.

L'Assemblea ha i seguenti organi di lavoro permanenti (fissi):

1. Commissione per i mandati e le verifiche,
2. Commissione per le elezioni e le nomine,
3. Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona,
4. Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione,
5. Comitato per l'economia, le finanze ed il bilancio,
6. Comitato per i diritti umani,
7. Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali,
8. Comitato per l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia,
9. Comitato per le attività sociali,
10. Comitato per le istanze e i ricorsi,
11. Comitato per la collaborazione interregionale e per le relazioni con l'emigrazione,
12. Commissione per i riconoscimenti,
13. Comitato per le questioni dei combattenti antifascisti della LPL e difensori della Guerra patria.

#### **Articolo 24**

La Commissione per i mandati e le verifiche, oltre alle attività svolte durante la seduta costitutiva dell'Assemblea, di cui all'art. 5, e durante le altre sedute dell'Assemblea nel corso del mandato, presenta la relazione sulle circostanze che riguardano il mandato di ogni singolo membro della stessa.

La Commissione per i mandati e le verifiche è costituita da un presidente e due membri.

#### **Articolo 25**

La Commissione per le elezioni e le nomine discute sulle questioni dell'elezione, delle nomine e delle destituzioni di cui delibera l'Assemblea, nonché sulle questioni generali della politica dei quadri, presentando delle proposte in merito.

La Commissione è costituita da un presidente e quattro membri.

#### **Articolo 26**

La Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona tratta le questioni rientranti nell'ambito dell'autogoverno regionale che sono di particolare interesse per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

Il diritto d'iniziativa e di consenso della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha l'effetto di togliere, per una volta sola, un punto dall'ordine del giorno per un termine di 90 giorni.

La Commissione di cui al comma 1, ha un presidente e quattro membri di cui la maggior parte è costituita da consiglieri appartenenti alla comunità nazionale italiana.

#### **Articolo 27**

Il Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione esamina e propone lo Statuto della Regione Istriana, il Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale, propone l'avvio della procedura di modifica degli atti generali menzionati, può proporre l'emanazione delle delibere e degli altri atti generali di competenza della Regione Istriana.

Il Comitato segue, considera ed analizza l'attuazione dello Statuto e degli altri atti dell'Assemblea, considera le questioni generali che riguardano la conformazione degli atti regionali alle leggi.

Nella competenza del comitato rientrano le attività inerenti l'accertamento e il controllo dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento dell'emanazione delle delibere e di altre prescrizioni, ha i diritti e i doveri di organo principale di lavoro negli ambiti che riguardano:

- la creazione d'associazioni, raduni e dimostrazioni pubbliche dei cittadini,
- la posizione giuridica delle comunità religiose,
- la posizione giuridica dei partiti politici,
- le questioni inerenti la procedura d'elezione negli organi della Regione Istriana,
- l'uso e la tutela dello stemma e della bandiera della regione e questioni relative all'inno della Regione,
- le questioni riguardanti l'attuazione del referendum,
- le questioni generali riguardo alla legalità,
- l'informazione pubblica,
- le questioni generali riguardanti l'organizzazione della regione, il funzionamento degli organi regionali, del sistema politico, ed altre questioni stabilite dalle prescrizioni.

Il Comitato è costituito dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri.

#### **Articolo 28**

Il Comitato per l'economia, le finanze ed il bilancio, ha la facoltà di proporre e controllare l'attuazione della politica economica, mentre nel procedimento d'emanazione delle delibere e degli altri atti ha i diritti e i doveri di organo principale di lavoro negli ambiti che riguardano:

- la concezione e la strategia dello sviluppo economico, delle condizioni per il funzionamento del mercato, delle riserve di merce, degli andamenti attuali dell'economia, dello sviluppo economico di tutte le zone della Regione, e, in particolare di quelle che non reggono il passo nello sviluppo economico,
- l'esaminazione del bilancio, del bilancio consuntivo e di altre questioni dell'ambito delle finanze,
- l'elettroeconomia, l'ingegneria navale e gli altri rami dell'industria,
- il turismo e le attività alberghiere,
- l'agricoltura e l'industria della pesca,
- la nautica, il traffico e le comunicazioni,
- i fattori economici, lo sviluppo imprenditoriale, gli investimenti rilevanti per la regione,
- l'assicurazione delle condizioni per gli investimenti dei soci stranieri e le relazioni economiche con i soci stranieri,
- le questioni delle singole attività economiche ed altre questioni di politica economica e di sviluppo.

Il Comitato per l'economia, le finanze e lo sviluppo è costituito da un presidente, un vicepresidente e sette membri.

#### **Articolo 29**

Il Comitato per i diritti umani nel suo ambito si occupa di attività inerenti l'accertamento ed il controllo dell'attuazione della politica di tutela e promozione dei diritti umani, mentre nel procedimento d'emanazione delle delibere e degli altri atti, ha i diritti e i doveri di organo principale di lavoro nei settori che riguardano:

- l'attuazione degli atti giuridici internazionali approvati, che regolano la tutela dei diritti umani,
- le questioni di massima, proposte e pareri riguardanti l'attuazione delle disposizioni della Costituzione sulla libertà e sui diritti dell'uomo e del cittadino,
- la realizzazione e tutela dei diritti umani e di questioni analoghe.

Il Comitato per i diritti umani è costituito da un presidente, un vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato per i diritti umani almeno un membro deve appartenere alla comunità nazionale italiana.

#### **Articolo 30**

Rientrano nella sfera delle competenze del Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali le attività di accertamento, controllo e attuazione della politica in rapporto ai gruppi etnici e nazionali, le minoranze e le loro associazioni, mentre nel procedimento d'emanazione delle delibere e degli altri atti, ha i diritti e i doveri di organo principale di lavoro nei settori che riguardano:

- la realizzazione dei diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze e degli altri diritti che appartengono loro, stabiliti dalla Costituzione o dalle leggi e propone le misure per l'attuazione degli stessi,
- il finanziamento delle esigenze delle comunità etniche e nazionali o delle minoranze,
- altre mansioni stabilite da prescrizioni.

Il Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali collabora con le istituzioni scientifiche e professionali che svolgono le loro attività nell'ambito della tutela dei diritti etnici.

Il Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali ha un presidente, un vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato almeno due membri vanno eletti dalle file degli appartenenti ai gruppi etnici o alle minoranze nazionali.

### **Articolo 31**

Rientrano nelle competenze del Comitato per l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia, le attività di accertamento e controllo dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento d'emanazione delle delibere e degli altri atti, ha i diritti e i doveri di organo principale di lavoro nei settori che riguardano:

- l'assetto territoriale e la tutela del patrimonio edile,
- la coordinazione delle attività allo scopo di salvaguardare le risorse del territorio e di conformarne lo sviluppo,
- la promozione dell'assetto territoriale allo scopo di gestire l'economia territoriale in modo più efficace, l'edilizia e la coordinazione della costruzione degli edifici pubblici di particolare interesse per la Regione,
- l'assetto del terreno edile ed altre questioni inerenti l'assetto territoriale,
- le soluzioni basilari per la tutela e la promozione di tutte le attività di tutela ambientale, in conformità con i criteri mondiali,
- le misure di monitoraggio, salvaguardia e promozione dell'equilibrio biologico ed ecologico del patrimonio naturale (mare, acqua, aria, suolo, ricchezze minerali, flora e fauna) in rapporto allo sviluppo economico,
- le misure d'uso e di gestione delle singole zone ambientali, in particolare riguardo alla tutela delle ricchezze naturali particolarmente protette,
- la stimolazione delle misure per il sanamento dello stato attuale di devastazione ambientale e l'impedimento di un ulteriore inquinamento, allo scopo di promuovere la qualità della vita e la salute della gente,
- i ricorsi avviati all'Assemblea che indicano le attività nocive devastanti per l'ambiente, e la considerazione della loro fondatezza.

Il Comitato per l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia ha un presidente, un vicepresidente e cinque membri.

### **Articolo 32**

Rientrano nelle competenze del Comitato per le attività sociali, le attività di accertamento e controllo della realizzazione della politica, mentre nel procedimento dell'emanazione delle delibere e degli altri atti ha i diritti e i doveri di organo principale di lavoro negli ambiti che riguardano:

- l'educazione prescolastica, l'istruzione elementare, di scuola media superiore ed universitaria,
- la scienza, la cultura, lo sport e l'educazione tecnica,
- la cultura scientifica e tecnica internazionali,
- la tutela nell'uso dei monumenti culturali, del materiale e del patrimonio storico, dell'archivio e del materiale d'archivio, dei simboli che testimoniano la memoria degli eventi e dei personaggi storici,
- la collaborazione con le comunità religiose,
- altre questioni inerenti l'istruzione, la scienza, la cultura e lo sport,
- il lavoro e lo status dal punto di vista lavorativo e legale dei dipendenti nel settore pubblico e privato, nonché l'occupazione,
- il matrimonio, la famiglia e la tutela, in particolare quella dei bambini, della maternità e dei giovani,
- la pianificazione familiare e la politica demografica,
- la previdenza sociale con particolare tutela degli anziani,
- la tutela sanitaria e l'organizzazione della stessa,
- l'assicurazione pensionistica e d'invalidità,
- la tutela degli invalidi di guerra, delle vittime civili della guerra, delle persone esiliate ed emigrate, nonché di tutti i partecipanti alla guerra patria e delle loro famiglie,
- la tutela dei diritti dei prigionieri politici,
- altre questioni di politica sociale e sanità.

Il Comitato per le attività sociali ha un presidente, un vicepresidente e cinque membri.

### **Articolo 33**

Il Comitato per le istanze ed i ricorsi:

- esamina le istanze, i ricorsi e le proposte inviate all'Assemblea ed indica, agli organismi competenti, la violazione della costituzionalità e della legittimità, dei diritti dei cittadini nel procedimento di fronte all'amministrazione statale e agli organi con pubblici poteri,
- indica all'Assemblea la violazione della costituzionalità e della legittimità e altri fenomeni dannosi di importanza più ampia e propone dei provvedimenti necessari per rimediare agli stessi,
- interroga, mediante organi competenti, la fondatezza delle istanze, dei ricorsi e delle proposte, ed indica agli organi competenti la necessità di intraprendere delle misure basate sulla legge, informando in merito il presentatore delle istanze e dei ricorsi, rispettivamente delle proposte.

Il Comitato per le istanze ed i ricorsi è costituito da un presidente, un vicepresidente ed un membro.

### **Articolo 34**

Il Comitato per la collaborazione interregionale e le relazioni con l'emigrazione, considera le questioni inerenti la collaborazione della Regione Istriana con altre regioni nel paese e all'estero, con le istituzioni internazionali e le altre associazioni, determina i programmi ed i piani di collaborazione nonché l'effettuazione degli stessi.

Il Comitato ha un presidente, un vicepresidente e cinque membri.

### **Articolo 34a**

La Commissione per i riconoscimenti recapita le proposte per le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le organizzazioni e gli organi, per i meriti e il contributo dati in un determinato campo o attività, per un coraggio straordinario in circostanze particolari e per meriti particolari nella promozione e nel contributo dato, che sono d'interesse particolare per lo sviluppo e il prestigio della Regione Istriana.

Le proposte per il conferimento dei riconoscimenti vengono recapitate su un modulo unico contenente i dati sul proponente, sul candidato proposto per l'assegnazione del riconoscimento, la specificazione del riconoscimento per il quale viene presentata l'iniziativa motivata per iscritto, in base ad un invito pubblico o ad una lettera che la Commissione ha mandato ai proponenti autorizzati tramite i quotidiani e il "Bollettino della Regione Istriana".

I riconoscimenti della Regione istriana sono definiti nella Delibera sui riconoscimenti della Regione Istriana.

La Commissione per i riconoscimenti esamina le proposte recapitate dei proponenti autorizzati, stende una proposta finale con la motivazione per ogni candidato e l'inoltra all'Assemblea regionale.

La Commissione consta di un presidente, un vicepresidente e tre membri.

### **Articolo 34b**

Il Comitato per le questioni dei combattenti antifascisti della LPL e difensori della Guerra patria, svolge gli affari d'accertamento e controllo della politica di tutela e incremento dei diritti dei combattenti e difensori della LPL, e per quel che riguarda il procedimento d'emanazione di delibere e altri atti, il Comitato ha i diritti e i doveri d'organo principale di lavoro negli ambiti che riguardano:

- la realizzazione dei diritti dei combattenti della LPL e dei difensori della Guerra patria, stabiliti per mezzo della Costituzione e delle leggi, nonché la proposta di misure per l'ottenimento di tali diritti,
- la tutela degli invalidi di guerra militari, vittime civili di guerra, esiliati e profughi, come pure di tutti i partecipanti alla LPL e alla Guerra patria e le loro famiglie,
- le manifestazioni in occasione di date importanti della LPL e della Guerra patria,
- la tutela dei caratteri commemorativi degli avvenimenti storici e delle persone della Guerra patria e della LPL,
- la collaborazione con le istituzioni scientifiche e professionali che lavorano nell'ambito della tutela dei diritti dei combattenti della LPL e dei difensori della Guerra patria.

Il Comitato ha un presidente, un vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato vengono, di regola, eletti i membri dell'Assemblea appartenenti alle associazioni provenienti dalla LPL e dalla Guerra patria.

### **Articolo 35**

I membri degli organi di lavoro vengono eletti nel modo stabilito dal presente Regolamento di procedura.

I membri degli organi di lavoro dell'Assemblea hanno il diritto al rimborso delle spese per il lavoro, conformemente alla delibera dell'Assemblea.

#### **Articolo 36**

Gli organi di lavoro dell'Assemblea considerano le posizioni espresse ed inviate ai consiglieri su particolari questioni di cui delibera l'Assemblea, viene seguito il lavoro della Giunta e degli altri organi o organizzazioni ed enti il cui lavoro viene controllato da parte dell'Assemblea, vengono considerati i rapporti degli organi, delle organizzazioni e degli enti che, in base ai regolamenti, presentano il rapporto all'Assemblea, vengono considerate le opinioni, le osservazioni e gli incentivi che riguardano l'emanazione di particolari delibere oppure di altri atti rientranti nell'ambito dell'attività dell'Assemblea, nonché le istanze, i ricorsi e le proposte presentati all'Assemblea o altre questioni importanti.

Durante la preparazione delle delibere, dell'atto generale o di altri materiali che regolano le questioni inerenti l'ambito d'attività dell'Assemblea, l'organo di lavoro può attuare precedentemente un dibattito allo scopo di presentare pareri o proposte al proponente dell'atto stesso.

#### **Articolo 37**

L'organo di lavoro dell'Assemblea ha il diritto di ottenere dalla Segreteria dell'Assemblea, rispettivamente dai particolari organi della Regione, le rispettive informazioni, i dati, i fatti e gli indici necessari per il proprio lavoro e di cui gli organi stessi sono in possesso, o hanno l'obbligo di raccogliarli ed evidenziarli nell'ambito delle loro competenze.

### **VII IL RAPPORTO TRA L'ASSEMBLEA E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

#### **Articolo 38**

L'Assemblea elegge e destituisce il Presidente della Regione mediante voto segreto, a maggioranza di voti di tutti i membri.

Nel caso in cui venissero proposti più candidati per il presidente della Regione, e nessuno dei candidati ottenesse la maggioranza dei voti di tutti i membri, la votazione verrà ripetuta per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. Se due o più candidati hanno ottenuto lo stesso maggior numero di voti, la votazione si ripete per ordine alfabetico.

Nella votazione ripetuta viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i membri.

Nel caso in cui il candidato, nella votazione ripetuta, non ottenesse la maggioranza dei voti di tutti i membri, il procedimento della candidatura verrà ripetuto.

#### **Articolo 39**

Nell'ambito dei propri diritti e competenze, il presidente della Regione può promuovere e presentare le proposte contenenti le direttrici generali per lo sviluppo della Regione Istriana oppure per la soluzione di questioni concrete.

A seconda delle circostanze, il Presidente della Regione riferisce su alcune proposte di atti della Giunta o altre iniziative della stessa.

#### **Articolo 40**

Il presidente della Regione risponde all'Assemblea per lo svolgimento delle mansioni, dei doveri e delle autorizzazioni nell'ambito delle competenze d'autogoverno e d'amministrazione della Regione stabilite dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri atti della Regione.

Il presidente della Regione, nell'espletamento delle proprie attività rientranti nell'ambito dell'autogoverno, ha il diritto di sospendere dall'applicazione un atto generale di un organo di rappresentanza se ritiene che lo stesso violi la legge o un'altra prescrizione e di richiedere all'organo di rappresentanza, di colmare le lacune individuate, entro un termine di quindici (15) giorni. Qualora l'organo di rappresentanza non lo facesse, il presidente della Regione ha l'obbligo di informarne, entro otto giorni, il responsabile dell'organo centrale dell'amministrazione statale, autorizzato a controllare la legittimità delle attività degli organi dell'autogoverno locale e regionale.

#### **Articolo 41**

L'Assemblea regionale può votare sfiducia al presidente della Giunta, ad un singolo membro della Giunta, oppure alla Giunta per intero e sollevarli dall'incarico prima della scadenza del periodo a cui sono stati eletti.

La proposta per il voto di sfiducia può venir presentata da un terzo dei membri dell'Assemblea della Regione Istriana.

Il presidente dell'Assemblea invia al presidente della Giunta la proposta di cui al comma 2 del presente articolo, e quest'ultimo ha il diritto d'esprimersi in merito, a voce o per iscritto, alla seduta dell'Assemblea.

Non si può discutere e votare sulla proposta per il voto di sfiducia prima che siano trascorsi sette giorni dalla sua presentazione.

Il dibattito e la votazione riguardo alla proposta per il voto di sfiducia, devono svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della proposta al presidente dell'Assemblea.

La delibera per il voto di sfiducia viene approvata se a suo favore vota la maggioranza di tutti i membri dell'Assemblea.

#### **Articolo 42**

Se l'Assemblea vota la sfiducia al presidente della Regione o alla Giunta nel suo complesso, ha l'obbligo di eleggere, conformemente alla Legge, un altro presidente della Regione entro il termine di 30 giorni dalla votazione della sfiducia.

#### **Articolo 43**

*(Cancellato)*

### **VII IL RAPPORTO TRA L'ASSEMBLEA E LA GIUNTA**

#### **Articolo 44**

Il presidente della Giunta, rispettivamente, il presidente della Regione, presenta la proposta all'Assemblea per l'elezione di due suoi sostituti e dei membri della Giunta.

L'elezione dei sostituti del presidente della Regione e dei membri della Giunta, si vota per intero.

Nel caso in cui un membro della Giunta venisse eletto successivamente, la proposta per la sua elezione verrà presentata da parte del presidente della Giunta, rispettivamente presidente della Regione, conformemente al comma 1 del presente articolo, mentre l'elezione verrà effettuata singolarmente.

#### **Articolo 45**

Dopo l'elezione, il presidente e i membri della Giunta prestano giuramento solenne come segue:

"Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità l'incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro della Giunta Regionale, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Istriana, che mi atterrò allo Statuto della Regione Istriana nell'espletamento dei miei doveri di membro, e che tutelerò e affermerò le peculiarità dell'Istria."

"Prisežem da ću prava i obveze člana Poglavarstva Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana Poglavarstva Istarske županije pridržavati Statuta Istarske županije, te da ću štiti i promicati regionalne osobitosti Istre."

Il presidente dell'Assemblea legge il testo del giuramento e ciascun membro, dopo esser stato chiamato, pronuncia "prisežem", ossia "Lo giuro".

Il membro della Giunta che non era presente alla seduta dell'Assemblea mentre si prestava il giuramento solenne, o che è stato eletto successivamente, presta il giuramento solenne alla prima seduta successiva dell'Assemblea, conformemente al presente Regolamento.

Dopo aver prestato il giuramento solenne a voce, i membri della Giunta lo firmano.

#### **Articolo 46**

Il presidente della Regione o il membro della Giunta, presente alla seduta dell'Assemblea e degli organi di lavoro della stessa durante la loro attività, espone il parere della Giunta, dà informazioni e spiegazioni professionali, ed informa la Giunta sulle prese di posizione dell'Assemblea e, rispettivamente degli organi di lavoro della stessa.

Riguardo a proposte, conclusioni, istanze o pareri di un organo di lavoro o dell'Assemblea, consegnate per iscritto al Presidente della Regione o ad un membro della Giunta, essi risponderanno per iscritto all'organo di lavoro o all'Assemblea e ne informeranno la Giunta. Alla prima seduta dell'Assemblea regionale, il Presidente della Regione o il membro della Giunta possono esprimere la propria posizione anche oralmente.

La Giunta o il presidente della Regione possono determinare un membro della Giunta o un altro relatore che, in assenza del presidente o dei suoi sostituti, sarà presente alla seduta dell'Assemblea o degli organi di lavoro, a nome della Giunta quale proponente.

Nel determinare le persone di cui al comma precedente viene stabilito se il membro della Giunta o un altro relatore a nome della Giunta ha diritto di accettare o di respingere l'emendamento proposto. Nel caso in cui non venisse stabilita particolarmente questa circostanza, si riterrà che il membro della Giunta o un altro relatore ha il diritto di accettare l'emendamento, ad eccezione dei casi in cui l'emendamento proposto non è conforme alla legge o se per la sua realizzazione non sono assicurati i mezzi nel bilancio. Il presidente della Regione, il sostituto del presidente della Regione o un'altra persona presente a nome del proponente, può sempre respingere l'emendamento proposto.

#### **Articolo 47**

La Giunta esprime l'opinione sulle proposte degli atti che gli altri proponenti autorizzati presentano all'Assemblea.

Nel caso in cui, a causa della portata e dell'importanza dell'atto la Giunta non potesse esprimersi in merito, questa richiederà all'Assemblea di togliere dall'ordine del giorno la proposta dell'atto, e di inserirvi la proposta di delibera con la quale verrà stabilito il termine entro il quale la Giunta avrà l'obbligo di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta.

La Giunta ha l'obbligo di dichiararsi sulla proposta al massimo entro un termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la Giunta non approvasse la proposta dell'atto generale, ha l'obbligo di indicare all'Assemblea le disposizioni dell'atto che eventualmente si dovrebbero modificare o annullare, oppure, nel caso in cui non approvasse la proposta presentata per intero, ha l'obbligo di spiegare le ragioni per le quali l'Assemblea non dovrebbe approvare l'atto proposto.

La Giunta non si esprime in merito alle proposte di conclusioni, provvedimenti, raccomandazioni, risoluzioni, carte, ringraziamenti, né sull'interpretazione autentica degli atti dell'Assemblea, eccetto nel caso in cui lo richieda il proponente o l'Assemblea.

La Giunta si dichiara obbligatoriamente sulle proposte degli atti che vengono sottoposti a dibattito pubblico.

#### **Articolo 48**

Il presidente dell'Assemblea inoltra la proposta dell'atto al presidente della Giunta.

Nel caso in cui il proponente dall'art. 70 inviasse la proposta dell'atto all'Assemblea o alla Giunta verrà considerato che egli esige contemporaneamente il parere della Giunta.

#### **Articolo 49**

Ciascun consigliere può formulare una domanda alla Giunta o ad ogni membro della Giunta concernente la realizzazione dei loro legittimi diritti e doveri ed altri diritti e doveri, in particolare sulla situazione nei singoli campi della vita sociale, nonché sull'attuazione delle delibere e degli altri atti dell'Assemblea, e rispettivamente, sulle attività dell'assessorato e degli altri organi di lavoro aventi pubblici poteri.

#### **Articolo 50**

Il Presidente della Giunta ha il diritto di richiedere il voto di fiducia alla Giunta.

Se l'Assemblea, in seguito alla proposta del Presidente della Giunta non emanasse la delibera con cui conferma la fiducia alla Giunta, ciò non significherebbe il voto di sfiducia alla Giunta.

### **VIII LA COLLABORAZIONE DELL'ASSEMBLEA CON GLI ORGANI DELL'AUTOGOVERNO LOCALE**

#### **Articolo 51**

Nelle attività di comune interesse l'Assemblea collabora con gli organi di rappresentanza delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).

La collaborazione di cui al comma 1 del presente articolo si svolge mediante lo scambio d'esperienze, la costituzione di organi comuni, intraprendendo delle attività comuni, conformando le proprie posizioni, scambiando programmi, documentazioni e materiale informativo, nonché mediante riunioni e scambi di delegazioni – in particolare nel campo dell'autogoverno e dell'amministrazione locale, dell'economia, della cultura e dello sport.

Riguardo alla realizzazione della collaborazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assemblea può costituire, oltre al Comitato per la collaborazione interregionale e i rapporti con l'emigrazione, anche altri organi, delegazioni e gruppi.

Gli organi di cui al comma precedente, informano l'Assemblea sulle proprie attività.

## **IX LA COLLABORAZIONE DELL'ASSEMBLEA CON LE ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE**

### **Articolo 52**

L'Assemblea collabora con le associazioni non governative nelle attività di comune interesse, come pure nello scambio d'esperienze, nell'intraprendere delle attività comuni, nella conformazione delle posizioni, nello scambio dei programmi e del materiale informativo.

Ai rappresentanti autorizzati delle associazioni non governative si può rendere possibile di partecipare ai lavori degli organi di lavoro dell'Assemblea, dove vengono trattate le questioni d'interesse delle associazioni non governative, senza diritto di voto.

Allo scopo di promuovere la collaborazione, ai rappresentanti delle associazioni non governative possono essere consegnati gli inviti per le sedute dell'Assemblea. Durante la partecipazione alle sedute, i rappresentanti autorizzati delle associazioni non governative possono parlare solo se interpellati dall'Assemblea.

Nel caso in cui i rappresentanti delle associazioni non governative volessero rivolgersi ai consiglieri, devono presentare anticipatamente una richiesta al presidente dell'Assemblea.

Su proposta del presidente dell'Assemblea, al momento in cui viene stabilito l'ordine del giorno, l'Assemblea delibera anche sul diritto dei rappresentanti delle associazioni non governative d'intervenire; l'intervento in questione può durare al massimo 5 minuti.

L'Assemblea può, per ogni questione, nominare anche degli organi di lavoro provvisori costituiti dai rappresentanti dell'Assemblea regionale e dalle associazioni non governative.

### **Articolo 52a**

Allo scopo di promuovere e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, gli appartenenti alle stesse eleggono, nel modo stabilito dalla legge, i propri rappresentanti nel Consiglio delle minoranze nazionali ed i rappresentanti delle minoranze nazionali.

Nel procedimento d'emanazione delle prescrizioni e degli altri atti, gli organi di lavoro dell'Assemblea regionale si consultano regolarmente sulle questioni che trattano i diritti e la posizione degli appartenenti alle minoranze nazionali.

La collaborazione di cui al comma precedente, si effettua per mezzo dello scambio d'informazioni, l'istituzione di organi comuni, intraprendendo azioni comuni, includendo i rappresentanti del Consiglio delle minoranze nazionali ed i rappresentanti delle minoranze nazionali nei vari organi a livello della Regione Istriana, promuovendo i programmi del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, come pure in altri modi.

L'opinione rispetto alla proposta dell'atto, avviata al Consiglio della minoranza nazionale o al rappresentante delle minoranze nazionali da parte dell'organo di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana, se non viene prescritto altrimenti, si considera positiva, se entro 8 giorni dal recapito della proposta dell'atto, il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante, non recapita all'organo di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana un'altra opinione o proposta dell'atto, o una contestazione dello stesso.

Gli organi di lavoro dell'organo di rappresentanza hanno l'obbligo di esaminare anche le proposte del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali in merito all'emanazione degli atti generali che riguardano le stesse, nonché le misure per il miglioramento della loro posizione, e possono proporre all'Assemblea della Regione Istriana e alla Giunta di intraprendere alcune misure ed attività e di emanare degli atti volti al miglioramento di tale posizione.

L'organo di lavoro dell'Assemblea della Regione Istriana ha l'obbligo di esaminare e rispondere alla proposta del Consiglio delle minoranze nazionali ed ai rappresentanti delle minoranze nazionali entro 30 giorni dal recapito della stessa.

### **Articolo 52b**

Nel caso che il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante delle minoranze nazionali considerassero che l'atto generale emanato dall'Assemblea, ossia qualche sua disposizione, fossero contrari alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, avrà l'obbligo di informarne il ministero competente per l'amministrazione generale e la Giunta della Regione Istriana, immediatamente o al massimo entro 8 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

Le altre disposizioni del Regolamento dell'Assemblea della Regione Istriana rimangono per intero in vigore.

## **X LA COLLABORAZIONE DELL'ASSEMBLEA CON I CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI ED I RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI, LE ASSOCIAZIONI DELLE COMUNITÀ O MINORANZE ETNICHE E NAZIONALI**

### **Articolo 53**

L'Assemblea collabora con le associazioni delle comunità etniche e nazionali e con le minoranze nelle attività di comune interesse, nonché nello scambio di esperienze, nell'intraprendere attività comuni, nella conformazione delle posizioni, nello scambio dei programmi, del materiale informativo ed altro.

La collaborazione di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata mediante lo scambio d'esperienze, la costituzione di organi comuni, intraprendendo delle azioni comuni, conformando le posizioni, scambiando programmi, documentazione e materiale informativo, nonché mediante incontri comuni, in particolare nel campo dell'istruzione, della cultura e dello sport.

Riguardo alla realizzazione della collaborazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assemblea può costituire anche altri organi, oltre al Comitato per i diritti delle comunità etniche e nazionali e delle minoranze.

Gli organi di cui al comma precedente, informano l'Assemblea sulle loro attività.

### **Articolo 54**

La Regione Istriana riconosce lo status e il significato dell'Unione Italiana – Talijanska unija, quale rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, e si consulta, realizza e scambia esperienze sulle questioni riguardanti gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

## **XI L'USO DELLA LINGUA E DELLA SCRITTURA**

### **Articolo 55**

Nelle attività dell'Assemblea, conformemente allo Statuto della Regione Istriana, accanto all'uso ufficiale della lingua croata e dei caratteri latini, viene garantito l'uso ufficiale della lingua italiana.

Tutti gli organi dell'Assemblea riconoscono la validità dei documenti privati redatti sul territorio della Repubblica di Croazia, anche quando sono redatti in lingua italiana.

### **Articolo 56**

Il lavoro dell'Assemblea della Regione istriana viene svolto in lingua croata, in caratteri latini e in lingua italiana.

L'Assemblea assicura il bilinguismo in croato ed italiano:

1. nella scrittura dei testi dei timbri e dei marchi con lettere della stessa grandezza,
2. nello scrivere, con lettere della stessa grandezza, le tabelle degli organi di rappresentanza, esecutivi ed amministrativi nonché delle persone giuridiche con poteri pubblici,
3. nello scrivere le intestazioni degli atti con lettere della stessa grandezza.

### **Articolo 57**

La Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta ha l'obbligo di custodire, accanto agli originali di tutte le prescrizioni e atti emanati dall'Assemblea in lingua croata, le rispettive copie in lingua italiana.

### **Articolo 58**

Ai consiglieri, ai membri della Giunta e ai cittadini viene assicurato:

1. il recapito del materiale bilingue per le sedute dell'Assemblea,
2. la stesura bilingue del verbale e la pubblicazione bilingue delle conclusioni,
3. la pubblicazione bilingue degli avvisi ufficiali e degli inviti degli organi di rappresentanza, esecutivi ed amministrativi, nonché il materiale bilingue per la seduta.

### **Articolo 59**

L'Assemblea garantisce ai cittadini in lingua croata e italiana:

1. il rilascio dei documenti pubblici bilingui,
2. la stampa bilingue dei moduli che vengono usati a scopo ufficiale.

### **Articolo 60**

Nei procedimenti dinanzi agli organi amministrativi della Regione Istriana, l'Assemblea garantisce agli appartenenti alla comunità nazionale italiana gli stessi diritti come pure nel procedimento dinanzi agli organi dell'amministrazione statale di primo grado.

### **Articolo 61**

La prima lettera nel procedimento che si svolge negli organi della Regione Istriana viene recapitata alla parte in lingua croata ed italiana.

La lingua e la scrittura in cui è stata consegnata oppure comunicata la prima istanza della parte, viene considerata la lingua e scrittura che questa intende usare nel procedimento, e nel procedimento successivo, vengono applicate le disposizioni dell'art.14 a 20 della Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali ("Gazzetta ufficiale" n.51/2000.)

## **XII LA PROCEDURA PER LE PROPOSTE, L'ACCERTAMENTO E L'EMANAZIONE DEGLI ATTI**

### **1) Disposizioni generali**

#### **Articolo 62**

L'Assemblea, conformemente alle proprie competenze e nel modo stabilito dalla legge e dal Regolamento di procedura, emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, le delibere, il Bilancio, il Bilancio consuntivo, i provvedimenti, le raccomandazioni, le delibere, le indicazioni, le direttive, le dichiarazioni, le risoluzioni, le carte, i ringraziamenti, e dà le interpretazioni autentiche degli atti che ha emanato. L'Assemblea emana pure i programmi dei fabbisogni pubblici nella cultura, nell'istruzione, nello sport, nella sanità ed altro.

Gli organi di lavoro dell'Assemblea nel proprio lavoro emanano conclusioni, pareri e raccomandazioni.

#### **Articolo 63**

Una delibera stabilisce i rapporti sociali e gli altri rapporti di rilievo per i cittadini e per le persone giuridiche, come l'atto sulla determinazione dell'organizzazione interna, delle competenze e delle autorizzazioni degli organi amministrativi, l'atto di fondazione delle organizzazioni, degli enti, delle società commerciali e di altre persone giuridiche, vengono regolati i loro diritti ed obblighi, nonché altre questioni d'interesse generale per i cittadini della Regione Istriana.

Gli atti con cui vengono regolati i rapporti interni, la struttura, le modalità di lavoro oppure la realizzazione delle competenze generali dell'Assemblea, possono essere emanati sotto forma di delibere, regolamenti di procedura, prescrizioni o regolamenti.

#### **Articolo 64**

Mediante un provvedimento si svolge l'elezione, la nomina oppure la destituzione, si approvano o confermano gli atti degli organi, delle associazioni e delle società commerciali quando ciò è previsto, nonché vengono regolati i rapporti interni e le questioni organizzative.

#### **Articolo 65**

L'Assemblea esprime mediante raccomandazione, le proprie opinioni su particolari questioni d'interesse generale e sulle modalità di soluzione di particolari problemi, indica l'importanza di particolari questioni che riguardano l'applicazione delle leggi e di altre prescrizioni, delle prescrizioni che vengono emanate dall'Assemblea della Regione Istriana, esprime l'opinione in relazione al coordinamento dei rapporti e della collaborazione reciproca con altri livelli di potere, nelle questioni di comune interesse e propone le modalità e le misure che si dovrebbero intraprendere al fine di risolvere questioni particolari, in conformità con i suoi interessi.

#### **Articolo 66**

Mediante una conclusione vengono prese delle posizioni, si esprimono pareri oppure viene stabilito l'obbligo della Giunta e degli assessorati nonché degli altri organi, a stendere gli atti e intraprendere le misure per l'applicazione delle delibere dell'Assemblea.

Mediante una conclusione inoltre, vengono risolte altre questioni dall'ambito d'attività dell'Assemblea e degli organi di lavoro.

#### **Articolo 67**

Mediante le indicazioni e le direttive l'Assemblea, nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze, indica, in modo esplicito, i singoli organi, enti e organizzazioni le modalità e i termini per l'effettuazione di determinate azioni oppure le modalità di procedere in particolari circostanze, conformemente alle prescrizioni.

### **Articolo 68**

Mediante una dichiarazione viene espresso il parere generale dell'Assemblea su particolari questioni di rilievo e interesse per la Regione Istriana, oppure su questioni di rilievo economico, culturale o politico in senso più ampio.

Mediante una risoluzione, l'Assemblea indica la situazione e i problemi nel determinato settore d'interesse pubblico nonché i provvedimenti che, a suo parere, dovrebbero venir adottati nello stesso settore.

Mediante l'opinione autentica, l'Assemblea esprime la propria posizione finale su eventuali dubbi o opinioni divise riguardo a singole disposizioni contenute negli atti emanati.

### **Articolo 69**

Il presidente dell'Assemblea regionale o chi presiede, firma gli originali degli atti emanati dall'Assemblea regionale.

Gli originali degli atti dell'Assemblea vengono custoditi nella Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta. La redazione degli originali, la loro custodia nonché l'evidenza degli atti dell'Assemblea e la loro pubblicazione conformemente allo Statuto, è di competenza del Segretario della Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta.

Il presidente dell'Assemblea può, mediante un provvedimento, correggere l'originale dell'atto dell'Assemblea.

Il segretario dell'Assemblea può correggere un errore nell'originale pubblicato negli atti.

### **Articolo 70**

Se il presidente dell'Assemblea constata che la proposta presentata dell'atto non è redatta conformemente alle disposizioni del presente Regolamento di procedura, chiederà al proponente di conformare, entro un termine stabilito, la proposta dell'atto, alle disposizioni del presente Regolamento.

Nel lasso di tempo fino a quando il proponente non rimedia alle carenze nell'atto, verrà ritenuto che stanno trascorrendo i termini per la considerazione dell'atto stabiliti dal presente Regolamento; qualora le carenze dell'atto non venissero rimate entro un termine di 15 giorni dall'invito alla conformazione dello stesso, si riterrà che il proponente ha ritirato la proposta dell'atto.

## **2) L'esame del piano e della proposta dell'atto e l'accertamento della proposta finale dell'atto**

### **Articolo 71**

Hanno diritto di proporre gli atti i membri dell'Assemblea, la Giunta, gli organi di lavoro dell'Assemblea, i consigli cittadini e comunali con le loro Giunte e gli elettori, per un numero non inferiore a mille.

Se l'iniziativa per l'emanazione dell'atto viene data dai consigli cittadini e comunali o dagli elettori conformemente allo Statuto, la Giunta può assumere la stessa iniziativa.

### **Articolo 72**

Il procedimento per l'emanazione dell'atto viene avviato con la proposta per la sua emanazione.

La proposta per l'emanazione dell'atto con il disegno dello stesso, viene inviata al presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea invierà la proposta per l'emanazione dell'atto con il disegno dello stesso, al parere della Giunta, nel caso in cui la Giunta non sia il proponente di cui all'art.70 del Regolamento di procedura.

### **Articolo 73**

Il procedimento per l'emanazione dell'atto, viene avviato da parte del proponente dell'atto, con la presentazione di una richiesta al presidente dell'Assemblea per l'inserimento della proposta dell'atto nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

La richiesta per l'inserimento dell'atto nell'ordine del giorno con la proposta dell'atto e provvista di motivazione, viene presentata al presidente della Giunta mediante la Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta.

Alla richiesta viene allegata la proposta dell'atto e la motivazione che è composta da: base legale, giudizio della situazione e delle questioni fondamentali che devono essere disciplinate dall'atto, le conseguenze che deriveranno dall'emanazione dell'atto, come pure i mezzi necessari per l'attuazione dello stesso.

La proposta dell'atto è scritta sotto forma di disposizioni legali. Alcuni atti possono inoltre essere proposti come alternative per intero o parziali.

Quando, per l'attuazione dell'atto devono essere assicurati dei mezzi, il proponente ha il dovere di indicare da quale partita del Bilancio si propone l'assicurazione degli stessi, rispettivamente deve proporre le modalità per l'assicurazione dei mezzi per l'attuazione dell'atto.

Quando il proponente presenta la richiesta per l'inserimento, informa il presidente dell'Assemblea su chi esporrà la presentazione dell'atto all'Assemblea e agli organi di lavoro della stessa.

#### **Articolo 74**

La Giunta, rispettivamente l'organo di lavoro competente, esaminano il disegno dell'atto proposto, ne propongono le sue modifiche o integrazioni e lo consegnano, assieme al proprio parere o presa di posizione, al proponente dell'atto, qualora la Giunta e il competente organismo di lavoro non fossero i proponenti.

Nel caso in cui la Giunta si assumesse l'iniziativa per l'emanazione dell'atto, la proposta stabilita dell'atto verrebbe inviata al presidente dell'Assemblea da parte della Giunta al fine di inserirlo nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

Nel caso in cui la Giunta, rispettivamente l'organo di lavoro competente, avessero delle importanti osservazioni concernenti il disegno dell'atto proposto, lo rimanderanno al proponente affinché questo rielabori l'atto, conformemente alla presa di posizione e l'opinione di questi organi e al presente Regolamento.

#### **Articolo 75**

Il presidente dell'Assemblea inoltra la proposta dell'atto ricevuta ai consiglieri, ai presidenti degli organi di lavoro competenti dell'Assemblea e al Presidente della regione qualora la Giunta non fosse il proponente.

Nel caso in cui due o più proponenti presentassero delle proposte a parte di atti con le quali viene regolato lo stesso ambito, il presidente dell'Assemblea le inoltrerà a procedura, conformemente al comma 1 del presente articolo, e dopo la relazione dei competenti organi di lavoro dell'Assemblea o della Giunta, nel caso in cui la Giunta stessa fosse uno dei proponenti, inviterà i proponenti ad unificare le proprie proposte in una proposta sola, entro un termine di 15 giorni a partire dall'invito.

Se non sarà ottenuto un accordo di cui al comma 2 del presente articolo, il presidente dell'Assemblea includerà le singole proposte degli atti, nella proposta dell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

### **3) La procedura d'emanazione degli atti**

#### **Articolo 76**

Prima del dibattito sulla proposta dell'atto alla seduta dell'Assemblea, la proposta degli atti viene considerata dagli organi di lavoro competenti per le questioni che vengono regolate dall'atto.

Gli organi di lavoro esprimono il proprio parere su tutti gli elementi della proposta dell'atto.

Nel caso che l'organo di lavoro non esaminasse l'atto proposto fino alla seduta dell'Assemblea, lo stesso verrebbe esaminato alla seduta della stessa, indipendentemente da questa circostanza.

Se accanto all'organo di lavoro competente, la proposta dell'atto fosse stata considerata anche da altri organi, gli altri organi recapitano i propri pareri, obiezioni e suggerimenti inerenti la proposta dell'atto al competente organo di lavoro, tenendo conto che quest'ultimo può dibattere sui loro pareri e le loro prese di posizione.

Ad eccezione dalla disposizione precedente, la Giunta, nel caso non sia il proponente, recapita direttamente all'Assemblea i propri pareri, suggerimenti e prese di posizione concernenti la proposta dell'atto.

#### **Articolo 77**

Dopo aver svolto il dibattito, sommandone i risultati, il competente organo di lavoro presenta il verbale al presidente dell'Assemblea, assieme alle prese di posizione e ai suggerimenti presentati nel corso del dibattito.

Il presidente dell'Assemblea recapita il verbale, di cui al comma 1 del presente articolo, al proponente dell'atto, ai consiglieri, ai presidenti degli organi di lavoro e al presidente della Regione, conformemente al presente Regolamento.

#### **Articolo 78**

Il dibattito di cui all'art.75, comma 1 del presente Regolamento può essere gestito durante la seduta dell'Assemblea, come un dibattito generale e come il dibattito sui particolari.

Nel caso in cui viene condotto il dibattito generale, questo verte sulla necessità d'emanare l'atto proposto, sulle questioni fondamentali che devono essere regolate dallo stesso, sulla base legale affinché i rapporti proposti vengano regolati mediante tale atto, nonché sulle modalità per regolare gli stessi rapporti.

Qualora l'Assemblea valutasse che non è necessario emanare l'atto, respingerà mediante conclusione l'atto proposto, senza entrare nei particolari. La conclusione con cui si respinge l'atto proposto, dev'essere motivata e recapitata al proponente.

Il dibattito sulle particolarità viene gestito come un dibattito sul testo della proposta dell'atto.

#### **Articolo 79**

Il rappresentante della Giunta può chiedere ed ottenere la parola nel dibattito anche quando la Giunta non propone l'atto.

Gli emendamenti vengono recapitati per iscritto al presidente dell'Assemblea che prima di deliberare, conformemente al presente Regolamento, li legge alla seduta dell'Assemblea.

Eccezionalmente, un consigliere può presentare un emendamento sulla proposta dell'atto anche alla seduta stessa, durante il dibattito. Anche un emendamento di questo genere viene presentato per iscritto e con la motivazione orale o scritta.

Il proponente dell'atto può presentare gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

La Giunta ha la possibilità di presentare gli emendamenti, fino alla conclusione del dibattito, anche quando questa non è il proponente dell'atto.

#### **Articolo 80**

Se gli emendamenti sono tali da cambiare o divergere sostanzialmente dalla proposta dell'atto, l'Assemblea può decidere che il dibattito venga rimandato affinché i consiglieri possano prepararsi per deliberare.

Le votazioni sull'emendamento verranno rimandate anche su richiesta della Giunta, indipendentemente dal fatto se questa sia o no il proponente dell'atto, e, inoltre, possono essere rimandate su richiesta dell'organo di lavoro competente o del Comitato per lo statuto, il regolamento di procedura e l'amministrazione dell'Assemblea regionale.

#### **Articolo 81**

Chi propone l'atto espone gli emendamenti presentati, mentre la Giunta espone la propria opinione sugli emendamenti proposti indipendentemente dal fatto che questa sia o no il proponente dell'atto.

L'esposizione di cui al comma 1 del presente articolo, viene espressa, di regola, a voce durante il dibattito, oppure subito prima della votazione sugli emendamenti singoli o su tutti gli emendamenti.

#### **Articolo 82**

Prima della votazione riguardo agli emendamenti, si può deliberare di interrompere il dibattito e di recapitarli alla Giunta per determinare il testo finale delle disposizioni dell'atto che vengono cambiate con gli stessi, nonché per le altre disposizioni dell'atto proposto che sono in relazione con le stesse disposizioni.

#### **Articolo 83**

L'emendamento che è stato presentato rispettando la scadenza, diventa parte integrante della proposta dell'atto e quindi per questo emendamento non si vota separatamente: 1) se è stato presentato da parte del proponente dell'atto, 2) se è stato presentato da parte di un organo di lavoro o dal Comitato per lo statuto, il regolamento di procedura e l'amministrazione, e se lo stesso è stato accordato col proponente, 3) se è stato presentato dal consigliere e se lo stesso è stato accordato col proponente dell'atto.

#### **Articolo 84**

Se la proposta dell'atto non è stata presentata dalla Giunta, l'emendamento della Proposta, che non è stato approvato dalla Giunta, verrà votato separatamente.

L'emendamento che è stato approvato alla seduta dell'Assemblea, diventa parte integrante della proposta dell'atto di cui si delibera.

Le votazioni sull'emendamento si svolgono conformemente all'ordine degli articoli nella proposta dell'atto a cui si riferiscono e secondo l'ordine di presentazione degli emendamenti.

#### **Articolo 85**

Dopo aver svolto il dibattito e deliberato sugli emendamenti, si passa alle delibere sull'emanazione dell'atto proposto, conformemente allo Statuto e al presente Regolamento.

Si passerà alle delibere di cui al comma 1 del presente articolo, se nell'attuazione dell'atto proposto non vengono creati nuovi obblighi materiali per la Regione Istriana, e se l'Assemblea stabilisce che i mezzi finanziari per l'effettuazione degli stessi, sono assicurati conformemente alla legge.

Se l'Assemblea durante il dibattito sulla proposta dell'atto stabilisce che la proposta dell'atto non è sufficientemente elaborata per l'approvazione, oppure durante il dibattito si sia presentato proporzionalmente un grande numero di emendamenti in relazione al numero di articoli dell'atto proposto, l'Assemblea emanerà una conclusione in merito all'approvazione della proposta dell'atto, stabilirà le proprie prese di posizione, proposte e pareri e avvierà l'atto proposto al proponente, affinché egli possa redigere la proposta dell'atto finale e restituirla all'Assemblea, di regola, alla seduta successiva per la seconda lettura.

La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo può essere emanata dall'Assemblea anche su richiesta di chi propone l'atto, indipendentemente dal numero degli emendamenti presentati, su proposta della Giunta o su propria iniziativa.

#### **Articolo 86**

Chi propone l'atto, redigerà, conformemente alla conclusione dell'Assemblea, la proposta finale dello stesso.

L'Assemblea può stabilire, con il consenso del proponente, che la proposta finale dell'atto venga redatta dal competente organo di lavoro dell'Assemblea oppure dalla Giunta, ma in questo caso quest'ultimi vengono ritenuti proponenti, mentre il proponente precedente perde questa qualità.

#### **Articolo 87**

Il proponente autorizzato presenta la proposta finale dell'atto, nella forma, secondo le modalità ed il procedimento prescritti per le presentazioni delle proposte degli atti.

Oltre al contenuto citato all'articolo 72, comma 3 del Regolamento di procedura, nella motivazione a voce della proposta finale dell'atto, alla seduta dell'Assemblea vengono indicate: le differenze tra i provvedimenti che vengono proposti in relazione quelli contenuti nella proposta dell'atto, le ragioni per cui le differenze sono sorte, nonché i suggerimenti ed i pareri che sono stati dati sulla proposta dell'atto e che non sono stati approvati dal proponente, indicando i motivi a causa dei quali non li ha accolti.

#### **Articolo 88**

Dopo che il presidente dell'Assemblea ha ricevuto la proposta finale dell'atto, conformemente all'articolo precedente del presente Regolamento di procedura, questa viene inoltrata all'Assemblea, agli organi di lavoro della stessa, al dibattito all'Assemblea e alla deliberazione (nella seconda lettura), conformemente alle prescrizioni.

Ad eccezione dalla disposizione dal comma 1 del presente articolo, le argomentazioni introduttive sono di regola più brevi, ed il dibattito su particolari emendamenti di regola viene svolto in modo integrale e separatamente dall'approvazione dei singoli emendamenti, tranne nel caso in cui l'Assemblea decidesse, dopo il dibattito sui singoli emendamenti, di procedere alla loro deliberazione.

#### **Articolo 89**

Dopo aver svolto il dibattito sulla proposta finale dell'atto e dopo aver deliberato sugli emendamenti, si procede a deliberare sull'approvazione dell'atto.

- 4) Emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza

#### **Articolo 90**

In via eccezionale, quando lo richiedono i particolari interessi della Regione Istriana o interessi più ampi, quando esistono delle ragioni particolarmente giustificate, oppure quando ciò si presenta necessario per impedire o eliminare la confusione in alcune attività, l'atto nel senso del presente Regolamento di procedura, può venir emanato anche con procedimento d'urgenza.

Nell'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza non viene eseguito il dibattito precedente.

#### **Articolo 91**

Assieme alla proposta per l'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza, ne viene presentata la proposta finale, conformemente al presente Regolamento, con una motivazione a parte riguardo ai motivi del procedimento d'urgenza. Se è un consigliere a presentare la proposta, egli deve avere l'appoggio scritto di altri quattro consiglieri.

#### **Articolo 92**

La proposta per l'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza viene recapitata al presidente dell'Assemblea regionale almeno tre giorni prima della constatazione dell'ordine del giorno per l'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea recapita, senza proroghe, la proposta dell'atto al competente organo di lavoro, ai consiglieri e alla Giunta, qualora quest'ultima non sia il proponente dell'atto.

#### **Articolo 93**

Sulla proposta per l'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza si delibera durante la constatazione dell'ordine del giorno, all'inizio della seduta dell'Assemblea regionale oppure durante la constatazione dell'integrazione dell'ordine del giorno.

Se il Presidente dell'Assemblea non include la proposta per l'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza nell'ordine del giorno e la proposta è presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, allora su richiesta del proponente dell'atto, prima si delibera, senza effettuare il

dibattito, sull'inserimento della proposta nell'ordine del giorno, e nel caso in cui la proposta venisse accettata, si delibererà di adottare il procedimento d'urgenza.

Nel caso in cui non venisse accettata la proposta per il procedimento d'urgenza, ma venisse accettata la proposta per l'emanazione dell'atto, allora si discuterà sulla proposta presentata secondo le modalità previste per la regolare emanazione dell'atto.

#### **Articolo 94**

Se viene approvata la proposta per l'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza, prima o nel corso del dibattito sull'atto proposto, la Giunta, nel caso in cui non fosse il proponente dell'atto, può richiedere dal competente organo di lavoro e dal Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione di esprimersi, sull'atto proposto e sulle circostanze per l'emanazione dell'atto con procedimento d'urgenza, prima della deliberazione dello stesso.

Sull'atto proposto, che viene emanato con procedimento d'urgenza, possono venir presentati gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito, e alla procedura con gli emendamenti, si applicano le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono agli emendamenti sulla proposta dell'atto, che vengono emanati secondo il procedimento regolare.

L'atto che è stato inserito nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea per esser emanato con procedimento d'urgenza, viene qui emanato, senza una seconda lettura.

### **5) L'interpretazione autentica degli atti**

#### **Articolo 95**

La proposta per l'interpretazione autentica di un atto particolare dell'Assemblea può essere presentata dalla Giunta, dal competente organo di lavoro dell'Assemblea e da un consigliere.

La proposta di cui al comma 1 del presente articolo viene presentata al presidente dell'Assemblea, e deve contenere la denominazione dell'atto, l'indicazione delle disposizioni per cui viene richiesta l'interpretazione autentica e la descrizione dei dubbi con l'indicazione delle ragioni per le quali la proposta viene presentata.

Il presidente dell'Assemblea invia la proposta di cui al comma 1 e 2 del presente articolo al Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione, nonché alla Giunta, nel caso in cui questa non sia il proponente.

#### **Articolo 96**

Nel caso in cui il Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione valutasse fondata la proposta per l'interpretazione autentica, stabilirà la proposta del testo dell'interpretazione autentica, che invierà all'Assemblea, assieme alla relativa argomentazione, e nel caso in cui il Comitato per lo statuto, il regolamento di lavoro e l'amministrazione stabilisse la proposta infondata, invierà la risposta argomentata all'Assemblea, che delibererà in merito.

## **XIII LE DOMANDE DEI CONSIGLIERI E LE INTERPELLANZE**

### **1) Le domande dei consiglieri**

#### **Articolo 97**

I consiglieri possono formulare le loro domande, alle sedute del Consiglio, al punto dell'ordine del giorno "Domande dei consiglieri, proposte ed informazioni" all'inizio di ogni seduta, dopo l'approvazione del verbale, prima di passare al punto seguente dell'ordine del giorno.

All'inizio del punto dell'ordine del giorno "Domande dei consiglieri, proposte ed informazioni", prima di passare alle domande dei consiglieri, il presidente della Giunta può informare l'Assemblea sul lavoro svolto dalla Giunta nel periodo trascorso dall'ultima seduta dell'Assemblea.

Le domande dei consiglieri, le proposte e le informazioni hanno una durata di 60 minuti.

Il consigliere può formulare al massimo due domande alla Giunta. La domanda dev'essere breve e chiara. La formulazione della domanda non può durare più di due (2) minuti.

Il presidente della Giunta, il membro della Giunta o un'altra persona autorizzata dal presidente della Giunta, risponde alle domande dei consiglieri.

Dopo aver ottenuto la risposta, il consigliere può esprimere il suo giudizio in merito e porre un'ulteriore domanda, della durata di un (1) minuto, oppure richiedere una risposta scritta.

Il presidente della Giunta ha il diritto a rispondere, in due (2) minuti, alla domanda posta.

Nel corso delle domande dei consiglieri, il consigliere non può chiedere la parola per rispondere a una dichiarazione (replica) o per correggere una dichiarazione errata espressa durante la formulazione della

domanda di un altro consigliere, o nella risposta del presidente della Giunta o di un altro membro della stessa.

#### **Articolo 98**

Le domande dei consiglieri vengono poste a voce e per iscritto, ed il consigliere è tenuto ad indicare a chi la rivolge.

Se le persone a cui sono rivolte le domande sono presenti alla seduta dell'Assemblea, allora si risponde, di regola, alla seduta stessa. In caso contrario, la persona a cui è rivolta la domanda oppure il Presidente dell'Assemblea sono tenuti a spiegare le ragioni per cui non è possibile rispondere. La risposta del presidente della Giunta o del membro della Giunta alla domanda del consigliere può durare fino a cinque (5) minuti, o può venir recapitata per iscritto.

La risposta scritta alla domanda posta per iscritto viene data alla seduta successiva dell'Assemblea o anche prima qualora ci siano delle ragioni particolari. Entro lo stesso termine viene data anche la risposta alla seguente seduta dell'Assemblea, se vi sussistono dei motivi particolari. Nello stesso termine viene data anche la risposta alla domanda posta oralmente, qualora il consigliere non avesse ricevuto una risposta alla seduta dell'Assemblea oppure abbia richiesto anche la risposta scritta.

La risposta alla domanda del consigliere, viene data entro e non oltre una scadenza di 30 giorni. In via eccezionale, su richiesta del presidente della Giunta, dell'assessore o del membro della Giunta, l'Assemblea può prolungare i termini di presentazione della risposta alla domanda del consigliere.

#### **Articolo 99**

Se la risposta alla domanda del consigliere contiene un segreto d'ufficio o è di carattere confidenziale, il presidente della regione, il presidente della Giunta ed il membro della Giunta, ai quali è stata rivolta la domanda, possono proporre di rispondere direttamente al consigliere, ovvero senza la presenza del pubblico, oppure alla seduta chiusa dell'organo di lavoro nelle cui competenze rientra la domanda. L'Assemblea delibera in merito a questa proposta.

#### **Articolo 100**

Se la Giunta non ha le informazioni necessarie per poter rispondere alla domanda del consigliere, può richiederle agli altri organi nelle cui competenze rientra la materia inerente la domanda posta.

#### **Articolo 101**

Se la Giunta o il membro della Giunta non rispondono alla domanda del consigliere conformemente all'art.97, il presidente dell'Assemblea informerà in merito il presidente della Giunta, richiedendo di ottenere una risposta entro otto (8) giorni.

## **2) L'interpellanza**

#### **Articolo 102**

L'interpellanza alla seduta dell'Assemblea, apre il dibattito che riguarda questioni di particolare importanza pubblica nell'ambito dell'attività dell'Assemblea, del lavoro della Giunta o particolari delibere della Giunta, del lavoro delle singole sezioni d'autogoverno e amministrazione e dell'assessore, oppure l'attuazione della politica e delle prescrizioni stabilite. L'interpellanza può essere presentata anche quando un consigliere non è soddisfatto della risposta supplementare scritta della Giunta o di un membro della Giunta, o di un assessore, alla domanda posta, se la domanda (o la risposta) indicano l'esistenza di ragioni particolarmente giustificate per iniziare in merito un dibattito in Assemblea.

L'interpellanza viene presentata al presidente dell'Assemblea, per iscritto, e viene sollevata e firmata da almeno dieci (10) consiglieri. Il problema che viene sollevato con l'interpellanza dev'essere posto in maniera chiara e inequivocabile e dev'essere motivato.

#### **Articolo 103**

Il presidente dell'Assemblea recapita l'interpellanza presentata al presidente della Giunta e ai consiglieri.

La Giunta considera l'interpellanza e recapita, al presidente dell'Assemblea, una relazione contenente il parere della stessa, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal giorno di recapito dell'interpellanza.

Il presidente dell'Assemblea recapita ai consiglieri la relazione di cui al comma precedente.

#### **Articolo 104**

L'interpellanza, fornita di relazione della Giunta, viene inserita, di regola, nell'ordine del giorno della seduta successiva dell'Assemblea.

Il rappresentante del gruppo dei consiglieri che hanno sollevato l'iniziativa, ha il diritto di esporre e di argomentare l'interpellanza alla seduta dell'Assemblea, mentre il presidente della Giunta ha il diritto di esprimerne a voce, il parere e la presa di posizione della Giunta.

L'argomentazione e la risposta della Giunta sull'interpellanza, possono durare al massimo 10 minuti.

Il presidente dell'Assemblea quindi gestisce il dibattito, conformemente al presente Regolamento.

#### **Articolo 105**

L'Assemblea può concludere il dibattito sull'interpellanza esprimendo il proprio parere concernente il problema sollevato dall'interpellanza, constatando i doveri della Giunta o dei singoli organi regionali, emanando la conclusione sulle modalità e i termini per l'attuazione della politica stabilita o per l'effettuazione di determinati atti e prescrizioni, ponendo la questione della responsabilità della Giunta o di alcuni assessori, e constatando la proposta di destituzione di alcuni membri della Giunta o alcuni assessori, conformemente allo Statuto e al presente Regolamento.

#### **Articolo 106**

I consiglieri che hanno avviato l'interpellanza possono ritirarla al massimo prima che l'Assemblea passi a deliberare in merito.

Se l'interpellanza viene respinta alla seduta dell'Assemblea, questa non può essere riproposta prima della scadenza di tre (3) mesi a partire dal giorno in cui l'Assemblea ha emanato la conclusione con cui si respinge dell'interpellanza.

### **XIV L'ORDINE ALLE SEDUTE**

#### **1) La convocazione della seduta**

#### **Articolo 107**

Le sedute dell'Assemblea si tengono sotto forma di sedute regolari e straordinarie.

La seduta straordinaria dell'Assemblea viene convocata e tenuta quando sussistono delle ragioni particolarmente importanti. La proposta per la convocazione di una seduta straordinaria dell'Assemblea può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri o dalla Giunta e deve essere inviata, per iscritto, al presidente dell'Assemblea.

Accanto alla richiesta per la convocazione di una seduta straordinaria dell'Assemblea, i proponenti autorizzati ne motivano le ragioni e ne propongono l'ordine del giorno.

Il presidente dell'Assemblea convoca la seduta straordinaria dell'Assemblea al massimo entro due settimane dal giorno di notifica della proposta.

Almeno dieci (10) consiglieri possono proporre la convocazione di una seduta tematica, argomentandone le ragioni.

#### **Articolo 108**

Il presidente dell'Assemblea convoca la seduta dell'Assemblea.

L'invito per la seduta dell'Assemblea provvisto del rispettivo materiale, viene recapitato ai consiglieri e agli organi di lavoro dell'Assemblea entro e non oltre il termine di otto (8) giorni prima della seduta.

Eccezionalmente dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo, per la seduta costitutiva dell'Assemblea ed in altri casi particolarmente giustificati, l'invito può essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta dell'Assemblea, ed alcuni materiali possono essere consegnati anche alla seduta stessa.

I materiali più ampi e più importanti di cui si discuterà alla seduta dell'Assemblea e ai suoi organi di lavoro, si possono recapitare ai consiglieri anche prima del termine menzionato nel comma 2 del presente articolo, senza contenere l'invito per la seduta e senza la proposta dell'ordine del giorno, indicando che si tratta di materiali che verranno trattati alla seduta successiva dell'Assemblea.

La seduta straordinaria dell'Assemblea può essere convocata anche mediante un telegramma, per telefono, via e-mail o invitando di persona i consiglieri.

#### **Articolo 109**

L'invito e i materiali per la seduta dell'Assemblea si ritengono recapitati, il giorno della loro consegna all'ufficio postale, o quando vengono introdotti nella cassetta postale, quando vengono consegnati personalmente al consigliere o per posta elettronica.

## **2) La constatazione dell'ordine del giorno**

### **Articolo 110**

Il presidente dell'Assemblea propone l'ordine del giorno per la seduta della stessa. Se l'ordine del giorno per la seduta dell'Assemblea è proposto per iscritto, chi presiede l'Assemblea può, alla seduta stessa dell'Assemblea, modificare la proposta dell'ordine del giorno di modo da tralasciare un singolo punto dell'ordine del giorno, o da integrarlo con nuovi punti o oggetti di discussione.

Non si voterà separatamente sull'ordine del giorno se chi presiede l'Assemblea, nella procedura di proposta dell'ordine del giorno recapitata per iscritto all'inizio della seduta, lo modifica, togliendone alcuni punti, ad eccezione del caso in cui il proponente dell'atto previsto al punto in questione dell'ordine del giorno, lo richieda espressamente.

### **Articolo 111**

Dopo che il presidente dell'Assemblea ha proposto l'ordine del giorno, si passa alla sua approvazione.

Se nella proposta dell'ordine del giorno non è stato incluso l'argomento proposto dal proponente autorizzato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e il proponente rimane intenzionato ad includere l'argomento nell'ordine del giorno, si delibererà in merito senza aprire un dibattito.

### **Articolo 112**

Durante la constatazione dell'ordine del giorno prima si decide separatamente sulla proposta dell'omissione di un singolo argomento dall'ordine del giorno ( nel caso il proponente esplicitamente richieda il suo inserimento), quindi sulla proposta di aggiungere alcuni punti o argomenti all'ordine del giorno, quindi si decide sull'urgenza del procedimento, conformemente all'art.89 del presente Regolamento.

Dopo l'emanazione della delibera di cui al comma precedente, il presidente dell'Assemblea propone l'approvazione dell'ordine del giorno per intero.

### **Articolo 113**

Se il proponente la cui proposta dell'atto è stata inserita nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea successivamente rinuncia alla stessa, l'Assemblea, su proposta di almeno tre (3) consiglieri o di un rappresentante della Giunta, può deliberare di non togliere dall'ordine del giorno la proposta in questione.

Se l'Assemblea emana la delibera di cui al comma 1 del presente articolo, verranno ritenuti proponenti dell'atto, i consiglieri che hanno formulato la proposta in questione, rispettivamente la Giunta.

Se però è la Giunta ad aver proposto l'atto, rinunciandovi poi dallo stesso, il consigliere che lo ha proposto, e in seguito ha rinunciato a procedere, non può sottoporre l'atto in questione all'Assemblea, prima che siano trascorsi tre (3) mesi.

La presente disposizione non si riferisce agli altri proponenti dell'atto.

### **Articolo 114**

Nell'ambito del primo punto dell'ordine del giorno si esamina il verbale sintetico della seduta precedente dell'Assemblea e si delibera in merito alla sua approvazione.

Dopo l'approvazione del verbale sintetico, di regola prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno, viene previsto un periodo di 60 minuti, se l'Assemblea non delibera diversamente, per rispondere alle domande dei consiglieri e per formulare nuove domande.

## **3) La presidenza e la partecipazione**

### **Articolo 115**

Il presidente dell'Assemblea presiede la seduta dell'Assemblea, mentre in caso di assenza o impedimento, la presiede uno dei vicepresidenti dell'Assemblea.

Ai lavori dell'Assemblea, oltre ai consiglieri, ai membri della Giunta, all'assessore e al segretario dell'Assemblea, possono partecipare anche gli ospiti, e rispettivamente i cittadini conformemente al presente Regolamento di procedura.

### **Articolo 116**

Nessuno può parlare alla seduta dell'Assemblea, senza aver richiesto e ottenuto la parola dal presidente dell'Assemblea.

Durante il dibattito, di regola ci si rivolge dal podio, mentre il presidente dell'Assemblea può, in via eccezionale permettere che l'intervento avvenga dal luogo in cui si trova il consigliere, a patto che sussistano le condizioni tecniche favorevoli da permettere a tutti di sentirlo e far sì che il suo intervento venga messo a verbale. Soltanto il presidente può richiamare all'ordine o interrompere l'intervento di chi ha la parola e tiene conto che quest'ultimo non venga disturbato o ostacolato nel suo intervento.

### **Articolo 117**

Chi presiede, concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine in cui si sono annunciati.

Indipendentemente dall'ordine, il consigliere può ottenere la parola quando vuole richiamare l'attenzione sulla violazione del Regolamento di procedura e quando vuole correggere, nella replica, una dichiarazione che reputa errata.

Chi presiede da subito la parola al consigliere che segnala la lesione del Regolamento di procedura. Il consigliere deve subito menzionare l'articolo del Regolamento che secondo lui è stato leso, mentre la motivazione non può durare più di un (1) minuto. Il presidente dell'Assemblea è tenuto ad offrire una spiegazione, e qualora il consigliere non sia soddisfatto della risposta, può richiedere il parere del Comitato per lo statuto, il regolamento e l'amministrazione che sarà tenuto ad esprimersi in merito fino alla seduta successiva.

L'Assemblea delibera sul parere del Comitato senza dibattito.

Se un consigliere vuole accennare alla violazione del Regolamento di procedura, chi presiede gli concederà la parola subito al termine dell'intervento del consigliere che ha pronunciato l'esposizione errata. Nel suo intervento, il consigliere deve limitarsi alla correzione dell'esposizione errata, altrimenti chi presiede gli toglierà la parola. La correzione dell'esposizione errata può durare fino ad un (1) minuto.

Se il consigliere chiede la parola per rispondere all'esposizione (replicare), chi presiede gli darà la parola appena sarà terminato il discorso di chi ha formulato l'esposizione.

La replica del consigliere, rispettivamente la risposta alla replica, non possono superare un (1) minuto.

Il consigliere può correggere l'esposizione errata e rispondere all'esposizione (replica) una volta sola, durante l'intervento iniziale.

Il consigliere non può rispondere all'esposizione di chi presiede.

Il consigliere non può chiedere la parola per rispondere all'esposizione (replica) del proponente o del rappresentante del Club dei consiglieri.

Il consigliere non può chiedere la parola per rispondere all'esposizione per la quale chi presiede ha espresso una misura disciplinare.

### **Articolo 118**

Il relatore può intervenire solo sull'argomento, oggetto di discussione, secondo l'ordine del giorno stabilito.

Qualora il relatore si allontanasse dall'oggetto dell'ordine del giorno, chi presiede lo inviterà ad attenersi all'ordine del giorno. Al relatore che non si atterrà all'ordine del giorno, neanche dopo l'invito ripetuto da parte di chi presiede, quest'ultimo gli toglierà la parola.

### **Articolo 119**

Il relatore interviene, su un punto dell'ordine del giorno o sullo stesso tema, di regola, soltanto una volta.

I consiglieri e gli ospiti possono parlare al massimo quattro (4) minuti, mentre i presidenti e i rappresentanti dei club, nonché i rappresentanti dei proponenti degli atti, al massimo otto (8) minuti.

L'Assemblea può deliberare, in via eccezionale, che per l'importanza della tematica, i singoli consiglieri, rappresentanti dei club e rappresentanti dei proponenti, possono parlare più a lungo del tempo previsto al comma 2 del presente articolo.

## **3) Il mantenimento dell'ordine alla seduta**

### **Articolo 120**

Il presidente dell'Assemblea mantiene l'ordine alla seduta.

Per il disturbo dell'ordine alla seduta il presidente dell'Assemblea può pronunciare una misura disciplinare ovvero: 1) l'ammonizione con annotazione nel verbale, 2) l'ammonizione togliendo la parola, e 3) l'allontanamento dalla seduta dell'Assemblea.

### **Articolo 121**

L'ammonizione con annotazione nel verbale viene pronunciata al consigliere che con il suo comportamento, intervento o in qualche altro modo, turba l'ordine della seduta o viola le disposizioni del presente Regolamento.

Il consigliere ha commesso una violazione disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo: primo, se nel proprio discorso non si attiene all'argomento di cui si discute, secondo, se parla senza aver ottenuto la parola del presidente dell'Assemblea, se interrompe o disturba in un altro modo il relatore, terzo, se chiede

la replica per correggere un'enunciazione errata o volendo intervenire per segnalare una lesione del Regolamento di procedura, inizia a parlare di un altro tema per il quale non gli è stata concessa la parola, quarto, se disdegna oppure insulta il presidente dell'Assemblea, i consiglieri, i membri della Giunta o gli ospiti, quinto, se con il proprio comportamento fuoriesce dalle regole generali di comportamento nell'Assemblea, e sesto, se in un altro modo ostacola l'ordine alla seduta.

#### **Articolo 122**

L'ammonizione togliendo la parola, viene pronunciata al consigliere che, con il proprio comportamento o discorso alla seduta dell'Assemblea, ostacola l'ordine, in modo tale da disturbare notevolmente i lavori della seduta.

La misura di cui al comma 1 del presente articolo può essere pronunciata anche al consigliere che abusa delle disposizioni del presente Regolamento al fine di impedire il dibattito o la deliberazione, rispettivamente al consigliere che nel proprio discorso non si attiene all'oggetto della discussione anche dopo che gli è stata pronunciata l'ammonizione con annotazione nel verbale, e può inoltre essere pronunciata al consigliere che con il suo discorso offende pesantemente il presidente dell'Assemblea, i consiglieri, i membri della Giunta oppure gli ospiti, ovvero al consigliere che con il proprio discorso o comportamento nuoce notevolmente alla reputazione dell'Assemblea e dei consiglieri.

#### **Articolo 123**

La misura disciplinare d'allontanamento dalla seduta dell'Assemblea viene pronunciata al consigliere che, con la sua condotta, ha violato l'ordine della seduta e le disposizioni del presente Regolamento, a tal punto da mettere in discussione il proseguimento della stessa.

#### **Articolo 124**

Il consigliere al quale è stata pronunciata la misura d'allontanamento dalla seduta dell'Assemblea, ha l'obbligo di abbandonare la seduta, ovvero la sala immediatamente dopo la pronuncia della stessa misura, e nel caso non lo facesse, il presidente dell'Assemblea interromperà la seduta.

Il Presidente dell'Assemblea informerà i consiglieri riguardo al proseguimento della seduta interrotta, conformemente alle disposizioni sulla convocazione, quindi la seduta proseguirà secondo l'ordine del giorno prestabilito. Qualora i lavori della seduta non venissero ripresi entro il termine di otto (8) giorni, i punti che non sono stati esaminati alla seduta, saranno inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva dell'Assemblea.

#### **Articolo 125**

Le persone che, oltre ai consiglieri, nel corso della seduta si trovano ufficialmente in sala, hanno l'obbligo di attenersi al presente Regolamento di procedura e di compiere gli incarichi assegnatigli dal presidente dell'Assemblea.

### **5) L'andamento della seduta**

#### **Articolo 126**

Dopo l'apertura della seduta, chi presiede informa l'Assemblea del numero dei consiglieri presenti, di quelli che hanno giustificato la propria assenza, e offre particolari spiegazioni inerenti il lavoro della seduta e le altre questioni preliminari.

#### **Articolo 127**

Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno, conformemente al presente Regolamento di procedura, si prosegue ai singoli punti dell'ordine del giorno (esposizioni introduttive, dibattito) secondo l'ordine del giorno approvato.

Il dibattito su particolari argomenti dell'ordine del giorno stabilito, può essere condotto indipendentemente dal numero dei consiglieri presenti.

Il presidente del Club dei consiglieri oppure il suo rappresentante, qualora si notifichi per il dibattito all'apertura di un punto dell'ordine del giorno, ha la precedenza rispetto agli altri consiglieri che si sono annunciati per intervenire.

Il consigliere che si è annunciato per il dibattito, se non è presente alla seduta nel momento in cui viene invitato ad intervenire, perde l'ordine e gli sarà concesso d'intervenire dopo che gli altri relatori notificati avranno finito con i loro interventi.

#### **Articolo 128**

Alla seduta dell'Assemblea, prima si discute e poi si delibera su ogni argomento stabilito nell'ordine del giorno, eccezion fatta per i casi in cui viene stabilito, conformemente al presente Regolamento, di deliberare senza dibattito.

Eccezionalmente dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea può deliberare innanzitutto di discutere su più argomenti (punti) dell'ordine del giorno stabilito, e quindi deliberare per ordine secondo gli argomenti (punti) dell'ordine del giorno stabilito.

#### **Articolo 129**

Il presidente dell'Assemblea chiude il dibattito dopo aver constatato che nessuno più si annuncia per intervenire.

Dopo che l'ordine del giorno stabilito della seduta è stato esaurito, il presidente dell'Assemblea chiude la seduta.

#### **Articolo 130**

Quando, conformemente al presente Regolamento, viene constatato che non sussistono le condizioni per deliberare e votare al dibattito, oppure quando è evidente che la seduta, a causa dell'ampiezza dell'ordine del giorno, non può essere portata a termine, il presidente dell'Assemblea può interrompere i lavori.

La seduta interrotta riprenderà i lavori al massimo entro il termine di otto (8) giorni, e, nel caso non venisse convocata entro lo stesso termine, gli altri punti dell'ordine del giorno saranno inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

### **6) Deliberazione e votazioni**

#### **Articolo 131**

Per deliberare e votare, alla seduta dell'Assemblea, deve essere presente la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.

Con la maggioranza dei voti del numero complessivo di tutti i consiglieri si delibera su:

1. l'emanazione e le modifiche dello Statuto della Regione Istriana,
2. l'emanazione e le modifiche del Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione Istriana,
3. il Bilancio, il Bilancio annuale e le delibera sul finanziamento provvisorio della Regione Istriana,
4. l'elezione e la destituzione del presidente e del vicepresidente dell'Assemblea regionale della Regione Istriana, l'elezione e la destituzione del Presidente della Regione, dei suoi sostituti e dei membri della Giunta,
5. la questione della fiducia al Presidente della Regione, ai suoi sostituti, ai membri della Giunta e alla Giunta nel suo complesso,
6. altre questioni qualora prescritte dalla legge o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.

Gli altri atti e delibere vengono emanati con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, a patto che alla seduta sia presente la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.

#### **Articolo 132**

Le votazioni alla seduta dell'Assemblea sono, di regola, palesi, tranne nel caso in cui lo Statuto o il presente Regolamento di procedura prescriva la votazione segreta.

L'Assemblea può deliberare che, su una determinata questione, il voto sia segreto, se lo Statuto o il presente Regolamento non prescrivono espressamente che la votazione sia palese.

La votazione palese avviene in modo che i consiglieri si dichiarano PRO o CONTRO la proposta, o si astengono dal voto.

Le votazioni palesi vengono eseguite contemporaneamente, per alzata di mano o per appello nominale.

#### **Articolo 133**

Le votazioni per alzata di mano vengono eseguite di modo che il presidente dell'Assemblea prima fa l'appello dei consiglieri perché loro si dichiarino chi è favorevole alla proposta "PRO", chi è contrario alla proposta "CONTRO", e se qualcuno è "ASTENUTO".

Il presidente dell'Assemblea constata il numero dei voti PRO, il numero dei voti CONTRO, ed il numero degli ASTENUTI, quindi notifica il risultato delle votazioni.

Se nel corso delle votazioni per l'approvazione dell'emendamento, meno della metà dei consiglieri presenti si dichiarano favorevoli "PRO", il presidente dell'Assemblea può subito constatare che l'emendamento è stato respinto.

La dichiarazione con l'appello nominale viene eseguita nel caso l'Assemblea ne abbia emanato una delibera, su proposta di almeno cinque (5) consiglieri, chiamando all'appello ogni consigliere che, interpellato, si alza e pronuncia PRO, CONTRO, o ASTENUTO alla proposta.

Chi presiede l'Assemblea oppure il segretario dell'Assemblea fa l'appello e conta i voti. Dopo aver contato i voti, chi presiede notifica il risultato delle votazioni.

Su richiesta di un consigliere, il presidente dell'Assemblea verifica la votazione contando nuovamente i voti e notificando i risultati della votazione. La verifica delle votazioni per lo stesso punto dell'ordine del giorno, ovvero per la stessa delibera, può essere richiesta una volta sola.

#### **Articolo 134**

Le votazioni per l'elezione dei membri dei comitati, delle commissioni e degli altri organi collegiali sono analoghe a quelle per la lista dei candidati.

Le votazioni per la lista dei candidati di cui al comma 1 del presente articolo sono palesi, oppure segrete, dipendentemente dalla delibera emanata dall'Assemblea, tranne nel caso in cui è espressamente prescritto dallo Statuto o dal presente Regolamento, che il voto sia palese, rispettivamente segreto.

#### **Articolo 135**

La lista stabilita dei candidati per l'elezione degli organi di cui agli artt. 23-33 del presente Regolamento di procedura viene proposta dalla Commissione per le elezioni e le nomine oppure da almeno dieci (10) consiglieri, conformemente allo Statuto e al presente Regolamento di procedura.

Sulla lista dei candidati, ci possono essere soltanto tanti candidati quanti ne vengono eletti.

Tutte le liste dei candidati di cui al comma 1 del presente articolo godono degli stessi diritti.

Se le votazioni per le liste dei candidati sono palesi, si vota secondo l'ordine in cui sono pervenute.

#### **Articolo 136**

Se le votazioni per le liste dei candidati dall'art.134 del presente Regolamento, sono segrete, le liste dei candidati vengono disposte sulla scheda elettorale secondo l'ordine in cui sono state presentate all'Assemblea.

Ogni lista di candidati sulla scheda elettorale ha l'indicazione della lista (Lista A, Lista B, Lista C, ecc.), l'indicazione del proponente della lista e l'elenco dei candidati.

Le schede elettorali sono della stessa grandezza, colore e forma, sono autenticate dal timbro dell'Assemblea e vengono redatte dalla Segreteria dell'Assemblea.

La votazione si svolge cerchiando l'indicazione corrispondente alla lista prescelta.

#### **Articolo 137**

Si considererà approvata la lista dei candidati per la quale ha votato la maggioranza dei consiglieri presenti, qualora non sia prevista, dallo Statuto o dal presente Regolamento di procedura, un'altra maggioranza necessaria.

Se le votazioni si sono svolte per due liste, ottenendo entrambe lo stesso numero di voti dei consiglieri presenti, le votazioni si ripeteranno per le stesse due liste.

Se nemmeno alle votazioni ripetute per la lista con il maggior numero di voti necessari, la stessa lista non avrà ottenuto la maggioranza necessaria dei voti dei consiglieri presenti, si procederà a ripetere il procedimento di candidatura.

#### **Articolo 138**

In caso di voto segreto sulla proposta fra due o più candidati, l'Assemblea prima della votazione segreta, ne constata i nominativi, proposti dai proponenti autorizzati, conformemente al presente Regolamento.

L'Assemblea può constatare i candidati che, secondo la procedura prescritta dal presente Regolamento, sono stati presentati dai proponenti autorizzati.

I nomi ed i cognomi dei candidati constatati, di cui comma 1 del presente articolo, vengono scritti sulla scheda elettorale, secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

Per la forma e la redazione della scheda elettorale vengono applicate le disposizioni dell'art. 135 del presente Regolamento di procedura.

#### **Articolo 139**

Le votazioni segrete vengono gestite da chi presiede l'Assemblea, coadiuvato da due (2) consiglieri da lui proposti e quindi approvati dall'Assemblea, tenendo conto che i questi non appartengano allo stesso partito.

Qualora le votazioni venissero ripetute, la seduta verrà interrotta per preparare le nuove schede elettorali. Le ripetute votazioni segrete vengono eseguite osservando la stessa procedura applicata per le prime.

#### **Articolo 140**

Il consigliere può votare solamente con una scheda elettorale e di persona.

La votazione consiste nel cerchiare sulla scheda elettorale l'indicazione della lista, ovvero il numero ordinale davanti al nome del candidato per il quale si vota.

La scheda elettorale contenente i cerchi davanti ad un numero maggiore di candidati rispetto a quello richiesto, oppure un numero maggiore di liste cerchiare rispetto a quello richiesto, verrà invalidata.

Verrà considerata invalida anche la scheda incompleta, come pure la scheda sulla quale vengono aggiunti dei nuovi nomi o delle nuove liste, rispettivamente la scheda che viene compilata in modo tale da non poter stabilire con certezza chi sono i candidati per i quali ha votato il consigliere.

Prima delle votazioni, il presidente dell'Assemblea spiega ai consiglieri il modo per votare, le circostanze di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché le modalità per stabilire i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 141**

Dopo che tutti i consiglieri hanno consegnato le schede elettorali ed chi presiede l'Assemblea ha annunciato che le votazioni sono terminate, si passa alla constatazione dei risultati delle votazioni, che si svolge nella sala in cui viene tenuta la seduta.

Chi presiede l'Assemblea e i due (2) consiglieri che lo hanno coadiuvato nella procedura di votazione, constatano i risultati delle votazioni in base alle schede elettorali consegnate.

Il presidente dell'Assemblea annuncia il risultato delle votazioni segrete alla stessa seduta in cui queste sono state effettuate.

Oltre al risultato delle votazioni segrete, chi presiede l'Assemblea annuncia quanti consiglieri, rispetto al numero complessivo di consiglieri, hanno ricevuto le schede elettorali, quanti complessivamente hanno votato, quante schede sono state invalidate, e quanti consiglieri hanno votato a favore dell'elezione, rispettivamente "PRO", per la nomina di ogni singolo candidato o per ogni singola lista o proposta.

Il presidente dell'Assemblea quindi proclama quali sono i candidati eletti, ovvero nominati, rispettivamente quali sono le liste elette.

#### **Articolo 142**

Se i candidati di cui agli artt. 18 e 37 del presente Regolamento, nel corso delle votazioni, non ottengono la maggioranza necessaria, vengono applicate le disposizioni dell'art. 136 di questo Regolamento, tenendo conto che il numero dei voti ottenuti non si riferisce alle liste, bensì ai candidati.

### **XV LE ELEZIONI E LE NOMINE**

#### **Articolo 143**

L'Assemblea elegge e nomina, nell'ambito delle proprie attività e competenze, in base alle proposte dei proponenti autorizzati.

#### **Articolo 144**

La proposta per l'elezione del presidente e dei vicepresidenti dell'Assemblea, nonché per l'elezione del presidente della Giunta, viene sostenuta da almeno dieci (10) consiglieri, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento di procedura.

Il presidente della Giunta propone i suoi sostituti e i membri della Giunta.

La Commissione per le elezioni e le nomine, propone i presidenti, i sostituti dei presidenti e i membri degli organi di lavoro dell'Assemblea, conformemente al presente Regolamento; questi candidati possono venir inoltre proposti da dieci (10) consiglieri, secondo le modalità stabilite per proporre il presidente, il vicepresidente e il presidente della Giunta.

Eccezionalmente, rispetto al comma 3 del presente articolo, la proposta per la nomina della Commissione per i mandati e le verifiche e della Commissione per le elezioni e le nomine, viene presentata conformemente all'art. 4 del presente Regolamento.

La proposta per l'elezione o la nomina di altre persone di competenza dell'Assemblea, viene data dalla Commissione per le elezioni e le nomine, o da almeno dieci (10) consiglieri, secondo la modalità stabilita al comma precedente del presente articolo.

La Commissione per le elezioni e le nomine può sempre proporre l'elezione e la nomina di competenza dell'Assemblea, indipendentemente dagli altri proponenti, eccezion fatta per i casi in cui una tale proposta viene espressamente e per legge attribuita alle competenze di un altro proponente.

Il proponente autorizzato per l'elezione e le nomine di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, possono al contempo proporre le destituzioni, per quel che concerne le relative questioni, se per legge o Statuto, per alcune delle questioni menzionate, non viene stabilito un altro proponente.

## **XVI IL VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 145**

Sul lavoro dell'Assemblea viene redato un verbale.

Il verbale contiene: 1) il numero ordinale della seduta, l'indicazione se la seduta è regolare, straordinaria o tematica, la data ed il luogo in cui si tiene, l'ora dell'inizio e della fine della stessa, 2) i dati sul numero complessivo dei consiglieri, di quelli presenti, i nomi ed i cognomi dei consiglieri la cui assenza è o non è giustificata, nonché i dati di chi presiede la seduta dell'Assemblea, 3) i dati (nomi, cognomi e funzioni) degli ospiti presenti o di altre persone che partecipano al lavoro della seduta oppure vi sono presenti, 4) i dati sull'apertura della seduta e l'approvazione dell'ordine del giorno (con l'indicazione delle modifiche e delle integrazioni proposte all'ordine del giorno), chi le ha proposte, come sono state approvate, 5) l'ordine del giorno stabilito con le modifiche e integrazioni, se ce ne sono state, 6) i dati sull'approvazione del verbale sintetico con le osservazioni e le proposte date, nonché i dati di chi le ha date, le osservazioni che sono state accolte, quelle non accolte, le modalità di votazione e l'approvazione del verbale sintetico, 7) l'elenco delle domande dei consiglieri o delle interpellanze (poste alla seduta stessa o alla seduta precedente), i dati su chi ha posto la domanda o chi ha sollevato l'interpellanza, a chi sono state rivolte le domande, chi ha dato le risposte, se le risposte sono state accolte, i termini stabiliti per le risposte, gli obblighi assunti ed altro, 8) i dati su ogni punto dell'ordine del giorno, rispettivamente su ogni argomento del dibattito (chi ha presentato il discorso introduttivo e a nome di chi, se si tratta dell'emanazione di un atto o della constatazione della proposta dell'atto, ovvero della delibera), una breve indicazione sul contenuto del discorso, l'elenco di tutti i partecipanti al dibattito con l'indicazione del contenuto dello stesso dibattito, l'elenco degli emendamenti presentati con l'indicazione del proponente dell'emendamento, i dati sul corso e sull'approvazione degli emendamenti, nonché sul numero dei voti pro e contro l'emendamento, la constatazione sull'approvazione o non approvazione dell'emendamento, i dati sulle modalità delle votazioni per l'emanazione di una delibera o di un atto – se le votazioni erano palesi o segrete, quanti consiglieri hanno votato pro/contro/astenuti e se gli atti sono stati accettati, respinti o rimandati al proponente, 9) la conclusione dell'Assemblea su ogni punto dell'ordine del giorno, 10) i dati da cui è evidente se una particolare delibera o atto sono stati emanati con o senza dibattito, a procedimento regolare o d'urgenza, nonché 11) altri dati rilevanti per la gradualità e l'autenticità del procedimento stabiliti dal presente Regolamento di procedura.

### **Articolo 146**

Per ogni seduta dell'Assemblea ai consiglieri viene recapitato il verbale sintetico della seduta precedente.

Il verbale sintetico contiene gli stessi dati compresi nel verbale di cui all'art. 144 del presente Regolamento di procedura, esclusa la descrizione del procedimento, del dibattito e senza contenere gli atti che vengono allegati al verbale. Oltre alla presentazione sommaria di quanto avvenuto durante la seduta, il verbale sintetico contiene particolarmente:

- l'ordine del giorno stabilito alla seduta con la presentazione degli atti emanati, l'elenco degli emendamenti accettati (se ci sono stati), nonché l'elenco delle domande presentate da parte dei consiglieri o delle interpellanze sollevate, con le rispettive risposte. Il verbale sintetico deve contenere il corso della seduta, e, se nell'emendamento proposto (delibera, conclusione), oggetto di discussione e delibera alla seduta, sono stati introdotti emendamenti o modifiche, gli stessi devono esser visibili nel verbale sintetico. Il verbale sintetico ed il verbale devono corrispondere.

Ogni consigliere, all'inizio della seduta dell'Assemblea, ha diritto di esporre osservazioni sul verbale sintetico dalla seduta precedente. Le osservazioni relative al verbale sintetico, sono al contempo osservazioni riguardanti anche il verbale.

Sulla fondatezza dell'osservazione sul verbale si delibera alla seduta dell'Assemblea senza dibattito. Se l'osservazione viene approvata, verrà effettuata la determinata modifica o integrazione al verbale.

### **Articolo 147**

Il verbale sul quale non ci sono state osservazioni, rispettivamente il verbale nel quale, conformemente alle osservazioni approvate, sono state attuate delle modifiche o integrazioni, si ritiene approvato.

Il verbale, dopo esser stato approvato, viene firmato dal verbalizzante e dal presidente dell'Assemblea, rispettivamente dal vicepresidente, qualora egli abbia presieduto la seduta. In via eccezionale, il verbale può venir firmato anche da chi presiede l'Assemblea, se vi ha presieduto in base alla legge o ad altre autorizzazioni particolari.

I materiali recapitati insieme all'invito per la seduta dell'Assemblea vengono custoditi nella documentazione della Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta, conformemente alle prescrizioni inerenti l'attività d'ufficio.

Al verbale vengono allegati gli atti e le delibere emanati alla seduta. Per quel che concerne la procedura di conservazione degli atti e del verbale, vengono applicate le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono agli originali degli atti.

#### **Articolo 148**

Il verbale è accessibile ad ogni consigliere.

La copia del verbale può essere recapitata, su richiesta, al Club dei consiglieri o all'organo di lavoro dell'Assemblea.

Le disposizioni del presente Regolamento di procedura concernenti il verbale sintetico, vengono applicate anche al verbale degli organi di lavoro, tenendo conto che al verbale degli organi di lavoro viene accluso anche un testo sintetico contenente il dibattito.

### **XVII LA PUBBLICITÀ DEL LAVORO**

#### **Articolo 149**

Le sedute dell'Assemblea e degli organi di lavoro sono, di regola, pubbliche.

Il presidente dell'Assemblea informa il pubblico sul lavoro dell'Assemblea, sulle delibere emanate, e sugli argomenti di cui questa ha discusso o intende discutere.

Al fine d'informare interamente i consiglieri ed il pubblico del proprio lavoro, l'Assemblea può, pubblicare, per intero o parzialmente, nei mass media oppure sotto forma di pubblicazioni separate, le proposte degli atti e delle proprie delibere, mentre gli atti generali emanati nonché gli atti particolari possono essere pubblicati sul " Bollettino ufficiale della Regione Istriana - Službene novine Istarske županije", e resi disponibili via internet.

Si ritiene che il presidente dell'Assemblea abbia eseguito il proprio dovere di cui al comma 2 del presente articolo, se ha recapitato l'invito per la seduta dell'Assemblea con i rispettivi materiali, conformemente al presente Regolamento di procedura, ai rappresentanti dei mezzi d'informazione pubblica, a patto che siano stati presenti alla seduta dell'Assemblea.

#### **Articolo 150**

Ai rappresentanti dei mezzi d'informazione pubblica viene assicurata la consegna tempestiva dei materiali e vengono garantite le condizioni per seguire il lavoro della seduta dell'Assemblea e degli organi di lavoro della stessa.

Il presidente dell'Assemblea, i presidenti degli organi di lavoro della stessa, nonché i rappresentanti dei proponenti degli atti, conformemente al presente Regolamento di procedura, possono organizzare degli incontri con i rappresentanti dei mezzi d'informazione pubblica, prima e dopo la seduta dell'Assemblea e degli organi di lavoro della stessa.

Su approvazione del presidente dell'Assemblea si può rilasciare un comunicato ufficiale per la stampa e per gli altri mezzi d'informazione pubblica, oppure si può tenere una conferenza stampa finalizzata ad informare il pubblico sui risultati del lavoro dell'Assemblea.

I rappresentanti dei mezzi d'informazione pubblica sono tenuti ad informare il pubblico per intero, in modo obiettivo e veritiero.

#### **Articolo 151**

Non sono pubblici i documenti ed i materiali dell'Assemblea e degli organi di lavoro della stessa, che, conformemente a prescrizioni particolari, vengono considerati materiale confidenziale, rispettivamente segreto d'ufficio o militare.

Un consigliere non può esporre quei dati di cui è venuto a conoscenza alle sedute, ritenuti confidenziali, conformemente al comma 1 del presente articolo.

Il presidente dell'Assemblea stabilisce, mediante una propria direttiva, il modo di amministrare i documenti che vengono considerati riservati, segreti d'ufficio o militari.

#### **Articolo 152**

L'Assemblea, rispettivamente un suo organo di lavoro, possono in via eccezionale, deliberare che una parte della seduta venga tenuta senza la presenza del pubblico, o di informare il pubblico, qualora alla seduta fossero presenti i rappresentanti dei mezzi d'informazione pubblica, soltanto su determinati punti.

#### **Articolo 153**

I cittadini residenti sul territorio della Regione Istriana possono presenziare alle sedute dell'Assemblea o alle sedute degli organi di lavoro della stessa, tenendo conto di non disturbare il loro lavoro, eccezion fatta per i casi in cui il Regolamento di procedura prevede l'esclusione del pubblico.

I cittadini interessati, possono essere presenti alle sedute dell'Assemblea e degli organi di lavoro della stessa, in un numero tale da non ostacolare il loro lavoro regolare.

I cittadini che vogliono essere presenti alle sedute degli organi, hanno l'obbligo di informare del proprio intento il presidente dell'Assemblea mediante la Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta, almeno tre (3) giorni prima della seduta.

La disposizione di cui al comma 1 viene applicata allo stesso modo per quel che concerne la presenza alle sedute degli organi di lavoro dell'Assemblea.

Nel caso in cui l'interesse di presenziare alle sedute degli organi venisse espresso da un numero di persone superiore rispetto alle possibilità tecniche di cui al comma 2 del presente articolo, il presidente dell'organo determinerà le persone che parteciperanno alla seduta, tenendo conto dell'ordine delle notifiche scritte pervenute.

Durante la presenza alla seduta di un organo, i cittadini non hanno diritto di parlare.

Qualora i cittadini ostacolassero l'ordine alle sedute e si comportassero contrariamente alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, il presidente dell'organo ordinerà a tutti, tranne ai membri dello stesso, ai relatori e ai membri della Giunta, di abbandonare la seduta.

#### **Articolo 154**

L'Assemblea può informare il pubblico del proprio lavoro, del lavoro dei suoi organi e della Giunta, mediante il proprio bollettino.

L'Assemblea, mediante la delibera sulla fondazione del bollettino, di cui al comma 1 del presente articolo, ne stabilisce il contenuto, le modalità ed il procedimento per la sua redazione ed edizione, qualora ciò sia ritenuto razionale e giustificato.

### **XVIII SEGRETERIA PER GLI AFFARI DELL'ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA**

#### **Articolo 155**

L'Assemblea ha una Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta che svolge i lavori professionali, giuridici, amministrativi, di consulenza, di protocollo ed altre mansioni concernenti il lavoro dell'Assemblea e dei suoi organi.

La Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta ha un segretario avente lo status di assessore, che risponde del proprio lavoro alla Giunta.

### **XIX IL LAVORO DELL'ASSEMBLEA DURANTE LO STATO DI GUERRA O DI MINACCIA DIRETTA ALL'INDIPENDENZA E ALL'UNITÀ DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA**

#### **Articolo 156**

Durante lo stato di guerra o di minaccia diretta all'indipendenza e all'unità della Repubblica di Croazia, l'Assemblea della Regione Istriana continua col proprio lavoro finché vi sussistono le condizioni.

Sull'attività e l'assetto dell'Assemblea e dei suoi organi, nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, vengono applicate le disposizioni del presente Regolamento nel caso in cui non sia stabilito diversamente da un altro atto dell'Assemblea, conformemente alla legge.

Nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, i consiglieri sono tenuti ad informare personalmente o mediante gli organi competenti, l'Assemblea sull'indirizzo della loro residenza, del lavoro o dell'ente delle forze armate della Repubblica di Croazia al quale devono essere loro recapitati gli inviti alle sedute e gli altri avvisi relativi al loro incarico di consigliere.

### **XX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 157**

Gli organi di lavoro dell'Assemblea nominati dai provvedimenti dell'Assemblea continuano la loro attività fino alla cessazione del mandato.

L'Assemblea nominerà entro due (2) mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, quegli organi di lavoro che non sono stati ancora nominati.

#### **Articolo 158**

Le modifiche e integrazioni al presente Regolamento di procedura, vengono emanate conformemente alla procedura prescritta per la sua emanazione.

#### **Articolo 159**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di procedura, cessa di essere in vigore la Delibera sull'ordine regolamentare provvisorio ("Bollettino ufficiale della Regione istriana", n.1/95) nonché la Delibera sull'istituzione degli organi di lavoro dell'Assemblea regionale della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 2/95 e 3/99).